

# RESOCONTO STENOGRAFICO

424.

## SEDUTA NOTTURNA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione):	
S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ( <i>approvato dal Senato</i> ) (3364), e concorrente disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).	PRESIDENTE 36749, 36752, 36753, 36754, 36758, 36759, 36762, 36765, 36768, 36770, 36771, 36774
	CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . . 36758
	LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 36759
	MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . . 36765
	MACIS FRANCESCO (PCI) . . . . . 36762
	MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . . . 36768
	MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 36752, 36771
	NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC), <i>Relatore</i> . . . . . 36750, 36770, 36772
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . . 36769
	RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 36752, 36753
	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) . . . . . 36754

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>	<b>Proposta di legge costituzionale:</b>
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesore- ria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (3319).	(Annunzio) . . . . . 36749
PRESIDENTE . . . . . 36775	<b>Interrogazioni e mozioni:</b>
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per il lavoro e la previdenza</i> <i>sociale</i> . . . . . 36775	(Annunzio) . . . . . 36776
CARRUS NINO (DC), <i>Relatore per la V</i> <i>Commissione</i> . . . . . 36775	<b>Documento ministeriale:</b>
<b>Proposte di legge:</b>	(Trasmissione) . . . . . 36749
(Annunzio) . . . . . 36749	<b>Sull'ordine dei lavori:</b>
	PRESIDENTE . . . . . 36776
	<b>Ordine del giorno delle sedute di do-</b>
	<b>mani</b> . . . . . 36776

**La seduta comincia alle 20,30.**

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta notturna del 22 febbraio 1984.

(È approvato).

**Annunzio di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1986 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

FIORINO ed altri: «Modifiche al Titolo V della Costituzione recante norme sulle regioni, le province, i comuni» (3420).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 23 gennaio 1986 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LUCCHESI: «Norme per la repressione della pirateria marittima» (3419);

MACIS ed altri: «Norme per il patrocinio della parte che non sia in grado di sopportare alle spese nel procedimento penale» (3421).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione di un documento ministeriale.**

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno, con lettera in data 20 gennaio 1986, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 90, prorogata dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la relazione in merito alla utilizzazione, nel corso del 1985, delle misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (approvato dal Senato) (3364), e del concorrente disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini; e del concorrente disegno di legge: Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere.

Ricordo che nella seduta del 16 gennaio scorso è stata respinta la pregiudiziale di costituzionalità presentata dai deputati Franco Russo e Gorla.

Prima di passare alla discussione sulle linee generali del disegno di legge, segnalo che nello stampato n. 3364 figura un refuso tipografico: nel testo modificato dal Senato dell'articolo 282 del codice di procedura penale (articolo 4 del decreto-legge), al quarto comma, deve leggersi: «fa rapporto al giudice di ogni infrazione», e non «fa rapporto al giudice di ogni frazione».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ricordando che nella seduta del 9 gennaio scorso la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Nicotra ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, un lungo travaglio ha caratterizzato l'iter del decreto-legge oggi al nostro esame. Esso si riallaccia al disegno di legge n. 2358, di iniziativa del ministro di grazia e giustizia, presentato il 7 dicembre 1984 e sottoposto all'esame della Commissione giustizia della Camera sin dal 6 febbraio 1985.

La normativa contenuta nel predetto disegno di legge mirava a dettare obblighi nei confronti degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini, ma la Commissione giudicò il testo severo e restrittivo delle garanzie costituzionali. Rimettere, infatti, come si prevedeva in quel testo, al semplice rapporto di polizia la libertà di un cittadino, sia pure intervenuta per decorrenza dei termini, apparve

lesivo dei principi di garanzia civile di cui deve godere e gode il cittadino italiano.

Le critiche unanimi della Commissione portarono alla presentazione, da parte del Governo, di una serie di emendamenti, che nella seduta del 15 maggio 1985 vennero giudicati inidonei ad assicurare le garanzie richieste dalla Commissione.

La pausa estiva e la stagnazione dell'attività parlamentare in occasione della precrisi di Governo non consentirono di continuare l'esame del testo, che la Commissione aveva chiesto al Governo di rielaborare. La scadenza del 30 novembre 1985, che comportava la scarcerazione per decorrenza dei termini di parecchi soggetti, anche pericolosi, ha ovviamente costretto il Governo a ricorrere, sia pure in una materia delicata quale quella dello status del cittadino, al decreto-legge che oggi è al nostro esame, anche in considerazione che l'adozione con legge formale di nuove norme, pur se di misura procedurale, non avrebbe potuto portare legittimamente alla modifica dello status acquisito dal carcerato, trattandosi di norma postuma. Sotto questo profilo, pertanto, va riconosciuta l'obiettiva esigenza del ricorso al decreto-legge.

Va altresì dato atto che, pur tra pressioni per il rinvio, con una nuova legge, dei termini di applicazione della legge di carcerazione preventiva, il ministro guardasigilli, nel rispetto assoluto delle garanzie dello status del cittadino, ha cercato di ottemperare con il nuovo testo alle critiche mosse dalla Commissione e alle esigenze di ordine pubblico.

Il nuovo testo, infatti, ha in parte ridotto la portata di alcuni obblighi precedentemente previsti. Va riconosciuto all'altro ramo del Parlamento il merito di avere migliorato il testo governativo, riformando l'articolo 3 e soprattutto sopprimendone l'ultimo comma. In quella sede, autorevolmente, il presidente Vassalli ha riconosciuto la validità del lavoro svolto dalla Commissione giustizia della Camera.

Da più parti si afferma che l'emergenza è superata e che la democrazia vive nella misura in cui le sue leggi sono improntate

ad uno spirito di ordinato vivere civile, che ha al primo posto la garanzia dei diritti di libertà. Noi abbiamo l'obbligo di muoverci su tale versante.

Andando nel merito del testo approvato dal Senato, che è sottoposto al nostro esame, devo affermare che la Commissione ha ritenuto di non apportarvi emendamenti, pur avvertendo l'esigenza di una riformulazione letterale di alcune norme.

Il giudizio positivo — ripeto — è stato espresso in Commissione da tutti i gruppi politici, con gli interventi dei colleghi Mannuzzu, Macis, Cifarelli, Rizzo, Felisetti, Maceratini; anche se nell'ultima fase della discussione sono stati presentati alcuni emendamenti. La Commissione, pur apprezzando lo spirito di talune proposte emendative, ha ritenuto, lo ripeto, di rigettarle per esigenze temporali, per evitare cioè il ritorno al Senato del decreto-legge, sul quale si è creata un'ampia aspettativa nell'opinione pubblica per la turbativa che arrecherebbero le norme attualmente in vigore.

Nel merito, l'articolo 1 modifica l'articolo 238 del codice di procedura penale, stabilendo che la convalida del fermo va operata di volta in volta dal procuratore della Repubblica o dal pretore, secondo la rispettiva competenza per materia; ovviamente, ove nel luogo del fermo non vi sia il tribunale, alla convalida del fermo provvede il pretore medesimo.

Gli articoli 2 e 7 provvedono ad adeguare il tenore letterale dei rinvii contenuti negli articoli 254-bis e 287 del codice di procedura penale alla nuova formulazione degli articoli 282 e 284.

L'articolo 3, come già rilevato, riscrive i commi nono, decimo ed undicesimo dell'articolo 272, prevedendo che, quando sussistano esigenze cautelari, il giudice, con l'ordinanza di scarcerazione può imporre all'imputato uno o più obblighi. Tali obblighi possono essere imposti anche successivamente alla scarcerazione, in caso di esigenza sopravvenuta. È previsto inoltre che, qualora l'imputato violi gli obblighi imposti, e la violazione sia inconciliabile con le finalità per le

quali essi sono stati imposti, ovvero se risulti che si è dato o sta per darsi alla fuga, il giudice emetta mandato di cattura.

Sottolineo all'attenzione dei colleghi l'aggettivo «inconciliabile», che attutisce l'automaticità della prescrizione per il giudice di emettere nuovamente il mandato di cattura: il giudice deve valutare se la violazione degli obblighi sia inconciliabile con le finalità per cui questi sono stati imposti.

Al riguardo va detto che non poche perplessità ha suscitato questa previsione, sia per l'inciso «la violazione inconciliabile» sia per il «per darsi alla fuga». Va chiarito, in proposito, che la parola «inconciliabile» tende a limitare la discrezionalità del giudice, il quale non può emettere nuovo mandato di cattura solo perché vi è stata una sola violazione degli obblighi; deve avere riguardo, e motivare, che la violazione fa venir meno le garanzie dettate. La formula «è per darsi alla fuga» richiama una dizione già esistente nel codice di procedura penale che sarebbe stato opportuno cancellare, trattandosi di dizione generica e non provabile, che si presta perciò ad interpretazioni di ogni genere.

Comunque, su questo piano noi ci affidiamo ad una successiva rilettura, che non mancherà occasione di fare, per sopprimere, sia dall'articolo 272, sia dalle altre parti del codice, questa formula un po' incerta.

Con l'articolo 4 viene integralmente sostituito l'articolo 282 del codice di procedura penale, prevedendo gli obblighi che il giudice «può» — non «deve» — dettare all'imputato cui viene concessa la libertà provvisoria. Di particolare rilevanza è il dovere che ha il giudice di tenere conto delle occupazioni dell'imputato e della distanza della sua dimora dal luogo di presentazione. L'introduzione di questa parte appare ispirata ad un principio sociale, di etica e di rispetto dello *status* del cittadino, avuto riguardo anche alla sua occupazione lavorativa. Con ciò si intende chiaramente dire al giudice che l'esigenza di consentire all'imputato di reinserirsi

nel mondo del lavoro deve essere tenuta presente nella sua statuizione.

Nell'ultimo comma dell'articolo 282 viene confermata la possibilità di impugnare l'ordinanza di modifica o revoca delle prescrizioni del giudice. L'articolo 5 costituisce un atto di eguaglianza sociale, consentendo — qualora l'imputato sia impossibilitato a prestare cauzione o malleveria — la concessione della libertà provvisoria o scarcerazione con la semplice prescrizione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 282.

Con l'articolo 6 viene introdotta la possibilità di concedere permessi e deroghe nel caso di comprovate esigenze di salute, di famiglia o di lavoro, mentre nell'articolo 8 è prevista la possibilità per ufficiali ed agenti di polizia di procedere al fermo dell'imputato che abbia violato gli obblighi o che si sia dato alla fuga, naturalmente rimettendolo subito all'autorità giudiziaria.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ritengo che da più parti si avverta l'esigenza di convertire questo decreto-legge, con le modifiche apportate dal Senato, esigenza dettata anche dall'imminenza di certe notizie date dalla stampa, quale quella dell'allarme suscitato dalla possibilità che siano scarcerati tre giovani imputati per il noto ed efferato delitto avvenuto tempo fa a Napoli.

Sotto questo profilo, ritengo di dover affermare che il lavoro pregevole compiuto dalla Commissione ha avuto un'ampia eco di consensi; e devo dare atto che le critiche avanzate avverso il testo pervenuto dal Senato avrebbero meritato che si procedesse, se avessimo avuto più tempo, ad una riformulazione di alcune parti. Purtroppo, credo che sia in tutti prevalente l'esigenza di convertire in legge questo decreto-legge, per rispondere all'esigenza di dare una normativa per cui vi è tanta attesa e per la quale dobbiamo dare atto al ministro Martinazzoli della sensibilità, della cautela, della prudenza adottate nella riformulazione del testo originario, per rispondere ad esigenze anche di garanzia costituzionale

che sono state tenute presenti nella sua formulazione e che noi abbiamo avallato con il nostro consenso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Non ripeterò, signor Presidente, quanto ho già detto in sede di illustrazione della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal gruppo di democrazia proletaria su questo disegno di legge, perché il relatore Nicotra, naturalmente, era presente; vorrei però dirgli che quanto lui ha affermato (e cioè che tutti i gruppi politici, sia nella Commissione affari costituzionali, sia nella Commissione giustizia, hanno grosso modo condiviso il decreto-legge sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini), non trova riscontro nei documenti ufficiali della Camera, e cioè nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il Presidente della I Commissione, Silvano Labriola, ha dovuto riconoscere che il sistema penale italiano viaggia ormai su un doppio binario, intendendo che il diritto penale comune sopravvive solo in quanto non contrasti con il diritto penale eccezionale, di cui — è sottinteso — questo disegno di legge di conversione di un decreto-legge è ulteriore prova e testimonianza. Lo stesso Labriola sottolinea come si sia in presenza di un indirizzo normativo della Repubblica, che non può non destare allarme.

Posso continuare a citare il deputato comunista Francesco Loda, che mette in discussione la legittimità costituzionale di questo decreto-legge; oppure il deputato Giovanni Ferrara e passare poi alla Com-

missione giustizia dove gli onorevoli Manuzzi, Rizzo e Maceratini hanno messo in discussione, prima ancora del contenuto di questo decreto-legge, la sua legittimità costituzionale: e perché, onorevoli colleghi?

Io mi permetto di ricordare che lo si è fatto perché non si può intervenire, attraverso la decretazione d'urgenza che si fonda sui presupposti di necessità di fatto, su istituti che disciplinano la libertà e le garanzie dei cittadini; perché di questo si tratta, onorevoli colleghi: si tratta di intervenire su un istituto come la carcerazione cautelare, su cui abbiamo lungamente discusso in questa sede non più di un anno e mezzo fa. Vorrei ricordare che, se è vero che il legislatore può intervenire continuamente, perché non vale certo per il Parlamento il principio del *ne bis in idem*, non è men vero che certezza del diritto vuole che non continuamente il legislatore intervenga, per modificare norme fondamentali del diritto, soprattutto per quanto attiene al campo penale (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

**PRESIDENTE.** Un momento, onorevole Russo.

Onorevoli colleghi, l'oratore sta intervenendo sul provvedimento. Vorrei pregare coloro che non sono interessati al suo intervento, di sgombrare cortesemente l'emiciclo, per consentire agli altri colleghi di ascoltare con la dovuta attenzione l'onorevole Russo. Vi ringrazio!

**FRANCO RUSSO.** Grazie, Presidente, devo dire che sono abituato alle assemblee...

Dicevo che non si può continuamente manomettere, modificare istituti fondamentali come quello della carcerazione preventiva, o il fermo di polizia, o l'articolo 282, che riguarda obblighi che il giudice può imporre, in caso di libertà provvisoria o di scadenza dei termini. Certo, in tutto questo periodo il ministro ha portato avanti un discorso eminentemente politico: cioè, io ho delle pressioni da

parte soprattutto (immagino) della magistratura, o di coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità, specialmente quella grande ed organizzata, ho pressioni perché in qualche modo si intervenga a sanare possibili pericoli... Noi dobbiamo chiederci però, onorevoli colleghi, se il nostro è un Parlamento irresponsabile, cioè dobbiamo chiederci se noi riteniamo che le norme sulla carcerazione cautelare, votate dal Parlamento, abbiamo agito in modo sconsiderato, non tenendo nella giusta considerazione quel bene fondamentale che è la sicurezza e la convivenza civile all'interno del nostro paese, come se il Parlamento nel legiferare non tenesse conto del bilanciamento dei contrapposti interessi che il legislatore (in questo campo così delicato, soprattutto) deve considerare.

Io rifiuto questo giudizio implicito dato su un atto del Parlamento assai significativo, come quello relativo alla legge sulla carcerazione preventiva, affermando che esso non solo non è stato sconsiderato, ma si è posto addirittura al di sotto delle necessità esistenti.

La carcerazione preventiva nel nostro paese può ancora raggiungere il limite di 5 anni e 6 mesi, ben oltre i tetti sanciti dalle norme internazionali, dalle carte dei diritti, anche se non si tratta di disposizioni vincolanti per l'Italia.

Onorevoli colleghi, non possiamo accettare la valutazione che il Parlamento abbia dato via libera a pericolosi criminali, che oggi potrebbero invadere le strade italiane, mettendo in pericolo la convivenza civile. Se di questo si trattasse — dobbiamo discuterne — sarebbe stato molto più onesto da parte del Governo assumersi la responsabilità, al momento della richiesta di proroga dell'entrata in vigore della legge sulla carcerazione cautelare, insieme alle forze culturali, politiche e sociali che condividevano tale posizione, di parlare con maggiore chiarezza.

Siamo, invece, di fronte ad un provvedimento trasversale — consentitemi di usare questo aggettivo — che, mediante

la modifica di taluni istituti del codice di procedura penale, si prefigge lo stesso effetto.

E vengo, onorevoli colleghi, per non dilungarmi eccessivamente, data l'ora e la giornata di fatica sopportata da tutti noi, a toccare alcuni aspetti fondamentali del testo in discussione.

Richiamo, in primo luogo, l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo 3 del decreto-legge, in ordine al quale il relatore Nicotra ci ha detto che il secondo comma contiene una norma più garantista di quella dettata dal vecchio articolo 272 del codice di procedura penale.

Ebbene, l'onorevole Nicotra non ha detto che il primo comma dell'articolo 3 si riferisce all'articolo 282, così come modificato, del codice di procedura penale, che triplica l'entità degli obblighi che il giudice può imporre all'imputato. L'articolo 282, infatti, impone obblighi che non poneva nella precedente stesura, quali quello di dichiarare il luogo in cui l'imputato fisserà la propria abitazione, quello di dichiarare orari ed eventuali variazioni intervenute. In sostanza, la nuova stesura dell'articolo 282 facilita la possibilità di elevare l'accusa di violazione degli obblighi suddetti.

Noi del gruppo di democrazia proletaria riteniamo che sia giusto tornare alla vecchia stesura dell'articolo 272, come riteniamo che vada cancellato il nuovo testo dell'articolo 282.

Onorevoli colleghi, desidero, conclusivamente, richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 8 del decreto-legge, con il quale si reintroduce il fermo di polizia. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno stato di necessità invocato dal ministro per motivare la reintroduzione di questa misura. Noi riteniamo, invece, che toccare l'articolo 238 del codice di procedura penale, che tenta di dettare una disciplina garantista rispetto allo strumento del fermo di polizia, sarebbe grave. La modifica prevista all'articolo 292 del codice di procedura penale, che attribuiva al solo giudice la potestà di intervenire con il mandato di cattura, darebbe la possibilità a qualsiasi organo di

polizia giudiziaria di fermare una persona.

La nostra proposta è di sopprimere l'articolo in questione; in sede di Comitato dei nove abbiamo anche formulato richiesta di introdurre modifiche tendenti a limitare l'intervento discrezionale. Ci è stato risposto «picche». Preannuncio, quindi, fin d'ora che voteremo a favore di tutti quegli emendamenti che si muovano in questa direzione.

Dicevo prima come il signor ministro si sia richiamato continuamente allo stato di necessità; vorrei ricordargli, e ricordare a questa Camera, che lo stato di necessità non può essere mai invocato quando si legifera nel campo delle garanzie di difesa dell'imputato, che non deve essere sottoposto ad iniziative arbitrarie da parte degli organi di polizia.

Lo stato di necessità si può invocare in una guerra civile, ma non può mai rappresentare l'idea a cui si deve ispirare il legislatore. Questi argomenti devono richiamare la nostra particolare attenzione, la quale deve essere più viva soprattutto quando ci si chiede: come possiamo intervenire se un mafioso sta per scappare? I problemi della prevenzione non possono essere risolti né dai giudici né dal codice di procedura penale! Questo è il chiavistello che ha causato la rottura delle garanzie che sono esistite in tutti gli «anni di piombo». Ogni volta che richiamiamo nei nostri discorsi il concetto di prevenzione, noi di fatto introduciamo delle norme che vanificano le garanzie degli imputati.

In base alle considerazioni qui espresse, invitiamo i colleghi a votare i nostri emendamenti soppressivi e a votare contro la conversione quindi, del decreto-legge al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, ho partecipato, come voi, alle fatiche del disegno di legge finanziaria e quindi mi rendo perfettamente conto del nervosismo e

della stanchezza che pervade tutta l'Assemblea. Non è però colpa di nessuno se la Camera esamina in seduta notturna la conversione di un decreto-legge. Do atto al Presidente di essere intervenuto con decisione per permettere all'onorevole Russo di proseguire il suo intervento; devo però dire — vi assicuro che non lo faccio *pro domo mea*, bensì come membro di questa Camera — che non è stato certo all'altezza delle nostre funzioni, dei nostri compiti, della nostra dignità, della nostra stanchezza e fatica, il comportamento che tutti abbiamo tenuto, io per primo, subendo ed accettando quello che si è verificato, durante l'intervento del collega Franco Russo. Egli ha onorato questo dibattito portando le ragioni della sua opposizione, stanco come voi e tuttavia ritenendo di dover assolvere ai suoi doveri di deputato.

A differenza di lui non interverrò nel merito del provvedimento, sulla sua fondatezza e probabile, anche se opinabile, incostituzionalità, non interverrò su alcune palesi e preoccupanti innovazioni giuridiche estremamente ambigue e che introducono nuova discrezionalità nell'ordinamento giuridico; mi limiterò solo a fare alcune considerazioni di carattere generale.

Il decreto-legge al nostro esame è frutto di un ricatto. Franco Russo ricordava che il ministro di grazia e giustizia ha detto che questo provvedimento è stato emanato in stato di necessità.

Bene, cerchiamo di guardare in faccia qual è lo stato di necessità cui il ministro si è dovuto piegare ed al quale chiede che anche il Parlamento si pieghi. Il ricatto è: o mangiamo la minestra di provvedimenti restrittivi e discrezionali, estremamente discutibili, nel campo delle misure cautelari per coloro che sono scarcerati per decorrenza dei termini, oppure dobbiamo saltare dalla finestra di un'ulteriore proroga dei termini della carcerazione preventiva, il che vanificherebbe la riforma che il Parlamento ha approvato, riducendo quei termini in una direzione che non è certo ancora degna di uno Stato di diritto, ma segna comunque un'inver-

sione di tendenza rispetto alle forsennate regole dell'emergenza che ci eravamo date, e che portavano alla lunghezza teorica di dieci anni e mezzo la durata della carcerazione preventiva, senza processo, senza sentenza, senza condanna, contro la Costituzione, contro i principi e le garanzie del diritto cui qualsiasi Stato democratico dovrebbe rimanere fedele in qualunque momento.

Questo è il ricatto. Io appartengo ad un'antica scuola, e ritengo che sia sempre un pessimo consiglio quello di subire i ricatti, perché rendono più forte il ricattatore e più debole il ricattato. Questo vale per i sequestri di persona, questo vale per le estorsioni, questo vale anche per questo tipo di estorsione politica; perché, se c'è un ricatto, c'è un ricattatore. In questo caso il ricattato è il ministro della giustizia, il ricattato è la maggioranza del Parlamento che ha votato quella legge sulla limitazione dei termini della carcerazione preventiva.

Ma chi è il ricattatore? Si dice che ricattatore sia l'opinione pubblica, preoccupata dell'uscita di decine e decine di terroristi, di mafiosi, di camorristi, di pericolosi delinquenti, che possono tornare liberi dalle carceri, liberi dai processi che non sono stati fatti, nelle strade, nelle piazze, ad insidiare la sicurezza dei cittadini, degli onesti, di coloro che possono essere rapinati, di coloro che possono essere minacciati nella sicurezza della loro vita o del loro patrimonio o dei loro affetti.

Non è vero, non esiste un'opinione pubblica che ci ricatta. I ricattatori esistono, ma non sono nell'opinione pubblica; sono alcuni giornali ed alcuni giornalisti, che hanno nome e cognome, che montano scientemente le emotività dell'opinione pubblica. Sono alcuni settori degli apparati dell'ordine pubblico, della magistratura in primo luogo, che premono sul Parlamento perché siano vanificate quelle norme che li richiamano al dovere di fare i processi rapidamente, invece di prolungarli per anni; settori della magistratura che sono preoccupati dei limiti che si intendono porre ai poteri discrezio-

nali che l'emergenza ha procurato a certi uffici giudiziari.

Vi sono poi altri settori dell'apparato dello Stato e settori del Parlamento; perché c'è un rapporto circolare tra il partito che si oppone alle riforme, all'interno degli apparati dell'ordine pubblico e della magistratura, ed il partito che si oppone alle riforme all'interno del Parlamento. Vorrei fare un esempio. Viene eletto Tortora (non Negri, per il quale si era verificato molto di più): *la Repubblica*, *L'Espresso*, *Panorama*, tutta la stampa italiana, con titoli a quattro colonne! L'opinione pubblica chiede che si torni nell'alveo della Costituzione! Campagne di stampa contro lo scandalo di uno Stato di diritto che lascia la carcerazione preventiva a dieci anni e mezzo!

Quando, finalmente, dopo l'elezione di Tortora, il Parlamento, in due mesi, approva le misure sulla decorrenza dei termini, lo fa anche per effetto di quei giornali che ci e vi mettevano sotto accusa per le leggi speciali e d'emergenza.

Ma due mesi dopo, in un gioco di irresponsabilità e di sfascio, in cui la classe politica ed il Parlamento comunque debbono essere messi sotto accusa, gli stessi giornalisti, gli stessi Giampaolo Pansa, sugli stessi giornali, pubblicano articoli a cinque, sei colonne, in cui montano fatti denunciati come non veri dallo stesso ministro della giustizia Martinazzoli, che allora disse che si trattava di emotività e che in quel modo non si rendeva onore neppure alla verità ed a quei settori della magistratura che si stavano dando da fare per rispettare la nuova legge votata dal Parlamento, accelerando i tempi dei processi.

È dunque in questi settori della stampa il partito dei ricatti; è in quei settori della magistratura che lottano per mantenere i poteri eccezionali che hanno guadagnato nel periodo dell'emergenza; è in altri settori degli apparati e in alcuni settori del Parlamento, perché anche qui esiste un rapporto circolare fra interessi di corporazione ed interessi antiriformatori.

Ed allora il ministro ci dice — ed è questo l'oggetto del ricatto — che se non

passa questo decreto-legge (brutto, cattivo) si torna alla proroga dei termini della carcerazione preventiva.

Un Parlamento responsabile si dovrebbe chiedere se davvero serve questo provvedimento, questo decreto-legge che, come ci dice il presidente della Commissione affari costituzionali — cioè il presidente di una delle Commissioni più importanti di questa Camera — arreca sicuramente guasti e rafforza alcune situazioni e tendenze che ci allontanano dalla Costituzione. Questo decreto-legge, dunque, serve? Ho l'impressione che la risposta sia persino ovvia, perché con questo decreto il delinquente pericoloso, uscito dal carcere, può fuggire, domicilio coatto o no, cauzione o no, obblighi o no.

Il delinquente pericoloso può fuggire e fuggirà, se per avventura il provvedimento entrerà in vigore; il mafioso, il terrorista, il camorrista che ha paura del processo e della sentenza, che deve mettere fra sé ed il carcere la distanza della fuga, certamente fuggirà, perché non saranno le misure previste da questo provvedimento a mettere al sicuro la collettività.

Ma allora a che serve questo provvedimento? Serve semplicemente a spostare l'alveo dei poteri discrezionali del giudice su tutta una fascia di scarcerati per decorrenza dei termini che non hanno bisogno di fuggire, che possono avere paura del processo e della sentenza, ma che non vogliono mettere fra sé, il processo e la sentenza, la distanza della fuga. Il provvedimento serve a far pesare su questi il ricatto delle nuove misure di discrezionalità e dei nuovi obblighi contenuti in questo decreto-legge.

Credo che il fatto di subire questo ricatto sia, lo ripeto, un cattivo precedente, destinato a rafforzare il partito dei ricattatori e ad indebolire quello dei ricattati, tra cui (mi scusi, signor ministro, lei era assente) ho avuto l'ardire di mettere insieme a noi, ramo del Parlamento, anche il ministro della giustizia.

Il presidente della Commissione affari costituzionali, Labriola, ha presentato un

ordine del giorno che io integralmente condivido e di cui vorrei dare lettura per richiamare l'attenzione dei colleghi sui problemi che il decreto-legge in esame rivela.

Si dice nell'ordine del giorno Labriola: «La Camera, in considerazione dell'aggravarsi delle condizioni in cui si esercita la giustizia e del concorso che a ciò presta il grave ritardo nella definizione legislativa dei nuovi codici, con il progressivo smarrimento dei principi generali, anche per il concomitante infoltirsi di leggi eccezionali ed occasionali che tracciano una sorta di diritto e di processo paralleli ed incerti; preso atto dell'ultimo episodio costituito dal decreto-legge che disciplina lo *status* del detenuto in attesa di giudizio, in libertà per decorrenza dei termini, che finisce con l'estendere l'efficacia di norme del regolamento penitenziario e di polizia oltre i limiti naturali intrinseci ed oggettivi delle stesse...».

Conclude l'ordine del giorno: «... impegna il Governo a riferire alla Camera semestralmente il numero dei casi ai quali sarà applicato il provvedimento, le cause che hanno provocato la scadenza dei termini di carcerazione preventiva, le misure relative adottate nell'ambito della responsabilità politica ed istituzionale del Governo e quante altre valutazioni il Governo ritenga di rappresentare al Parlamento ed all'opinione pubblica».

Signor ministro, io la invito (e la invito al fine di cautelarsi) ad accettare almeno il dispositivo dell'ordine del giorno Labriola, perché noi abbiamo il diritto (e lei deve cautelarsi) di sapere a che cosa servano, trascorsi sei mesi, le misure che abbiamo adottato.

Facemmo una volta, dopo scontri durissimi, la legge sul fermo di polizia. Era allora ministro dell'interno Rognoni. Dopo scontri durissimi in Parlamento, dopo ostruzionismi, dopo che la intera maggioranza ed il partito comunista avevano affermato che quelle norme erano essenziali per sconfiggere il terrorismo, dovevamo scoprire che il fermo di polizia era servito a fermare qualche giovane per ventiquattr'ore in qualche paese del Mez-

zogiorno; e non un terrorista, non un criminale degno di questo nome era caduto nelle maglie di quella misura di polizia.

Io mi auguro che lei voglia accettare almeno il dispositivo dell'ordine del giorno Labriola. Ma vorrei invitare anche tutte le parti politiche a riflettere sulle motivazioni che precedono il dispositivo.

Si parla spesso, qui, di una volontà riformatrice, di programmi riformatori che, mancando, giustificherebbero la filosofia dell'emergenza che continua ogni giorno. Più si dice che bisogna uscirne, più dimostriamo di esserne prigionieri, e con questo decreto-legge dimostriamo più che mai di esserne prigionieri.

Ebbene, dov'è questa volontà riformatrice? Dove sono questi programmi riformatori? Dovremmo anche chiederci come mai, ad un anno di distanza dall'approvazione di quella discutibilissima delega, di quella discutibilissima rimessa in discussione del codice Pisapia, quel provvedimento sia fermo nei cassetti della Commissione competente del Senato, che pure è presieduta da un riformatore, che è Giuliano Vassalli. Da deputato (non da senatore questa volta, ma da deputato) comincerò la prossima settimana a bussare alla porta del Presidente del Senato Fanfani, alle porte dei presidenti dei gruppi democristiano, comunista, socialista, fino ad arrivare alla porta del presidente del gruppo misto, di cui fa parte anche il senatore radicale; busserò alla porta del presidente della Commissione giustizia, per sapere perché non venga messo all'ordine del giorno e non venga discusso quel provvedimento, per essere approvato o respinto, ma per essere votato come un Parlamento degno di questo nome ha il dovere di fare.

Non abbiamo bisogno di andare molto lontano per sapere perché quelle riforme sono ferme. La settimana scorsa la *Doxa* ha fatto pubblicare i risultati di un'indagine demoscopica da cui risulta che oltre il 70 per cento dei magistrati italiani è contrario alla riforma del processo penale. E questo è l'elemento più allarmante della situazione che abbiamo di fronte.

Ci sono poi forze che non vogliono alcuna riforma; ci sono atteggiamenti di conservazione a difesa dell'esistente e, all'interno dell'esistente, a difesa della discrezionalità contro il diritto, a difesa dell'emergenza contro la normalità e — consentitemelo — contro la norma, che è certezza e garanzia del diritto per tutti i cittadini.

Ed allora è questa la situazione in cui ci troviamo. Concludo davvero chiedendovi scusa per avervi intrattenuto su questi problemi.

Questa è la situazione drammatica nella quale ci dibattiamo. Ed allora abbiamo bisogno dei sindaci che si spostano da Venezia o da Napoli a Palermo, come se a Venezia e a Napoli non avessero già sufficienti problemi di ordine pubblico. Continueremo a sguarnire la Calabria di ordinari strumenti di ordine pubblico, della giustizia, della polizia, dei carabinieri, per poi fare i maxiprocessi a Palmi o a Crotona, ovvero ancora a Palermo, mentre sguarniremo sempre di più la Sicilia di strumenti ordinari di lotta alla mafia.

Signor ministro, io la comprendo e comprendo anche la sensibilità e il tormento che accompagnano la sua difficile opera di ministro della giustizia. Questa mattina qualcuno diceva che lei è un ministro stimato: io ho aggiunto che lei è anche un ministro simpatico. Però, in momenti come questi, vorrei avere un ministro meno tormentato, meno stimato e meno simpatico, perché non vorrei vederlo costretto a presentare questo tipo di provvedimento come rimedio che finisce per essere, giorno per giorno, peggiore del male.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nessuno si spaventi: questo mio intervento in seduta notturna, che mi eviterà un ulteriore intervento per dichiarazione di voto finale, vuol essere, senza polemiche fuori posto, un ristabilimento di certe verità che stanno alla base delle

norme sottoposte all'esame della Camera.

Una prima verità è che siamo in presenza di un decreto-legge che, ove non venga esaminato con debito senso di responsabilità, corre il pericolo di non essere convertito in legge. Questo non è comunque argomento per consigliare alla Camera di non esercitare tutto il suo potere di critica e tutte le sue possibilità migliorative. Debbo dire infatti che, proprio l'esame accurato e approfondito condotto dal Senato, che ha modificato integralmente tre degli articoli più importanti del decreto-legge, facendo sì che in essi non vi siano né corpose né surrettizie deviazioni dall'ordinamento migliorato in materia, proprio questo ci rende tranquilli, nel momento nel quale ci accingiamo ad esprimere un voto favorevole.

Debbo dire, signor Presidente, che è lungi da me l'idea di rassegnarmi a qualsiasi voce esca dalla stampa; ma se questa assolve ad una grande, ineliminabile funzione (è un pilastro della democrazia, direi il maggiore, insieme al Parlamento), debbo dire che non possiamo poi ripiegare su un'altra linea, secondo la quale vi sono i giornalisti buoni e quelli cattivi, le denunce, le sollecitazioni, le sensibilizzazioni della pubblica opinione che vanno in un senso e quelle che debbono essere disattese e ritenute, addirittura, parti di una manovra ricattatoria.

Dobbiamo guardarci da questo. Dobbiamo riaffermare il rispetto dell'ordinamento giuridico; quanto più rispettiamo quest'ultimo, tanto più abbiamo poi il diritto di levare la voce ove, da chiunque, magistrati compresi, quell'ordinamento venga violato.

Vorrei dire che proprio stamane ho presentato una interrogazione (credo che anche altri colleghi lo abbiano fatto), chiedendo al ministro (ma in fondo è una interrogazione ultronea, perché quanto chiedo non è nei poteri del ministro ma nella sua sensibilità circa l'ordinamento) informazioni in relazione a quanto sta accadendo a Napoli (sciopero degli avvocati, la Corte che non è nella condizione di poter attuare il processo a carico di tre

imputati di un delitto estremamente grave), e quindi la valutazione di una certa misura che il procuratore generale riuscirebbe a prendere per impedire la scarcerazione degli imputati stessi, circa i quali l'opinione pubblica si è levata unanimemente. Abbiamo avuto addirittura il messaggio privato, la lettera, del Presidente della Repubblica ad una madre esasperata e dolente all'ipotesi che andassero esenti da giudizio e da condanna gli imputati dell'atroce assassinio delle sue due bambine.

Non dobbiamo evidentemente, specie in questa sede, lasciarci deviare né da pressioni emotive né da quelle delle folle in tumulto, ma dobbiamo tener conto che nel nostro paese non ci sono soltanto gli avvocati e i tecnici del diritto, ma anche una pubblica opinione generale, la quale è molto allarmata quando vede che possono determinarsi disfunzioni dell'ordinamento, come quelle alla base dell'episodio che ho ricordato.

Noi Parlamento abbiamo acquisito in questa legislatura il vanto indubbio di aver sistematicamente ridotto i termini della carcerazione preventiva, di aver elaborato un sistema, con l'articolazione per fasi del giudizio, per il quale non è possibile che neghittosità, inerzia o confusione della magistratura portino alla perpetuazione — o per lo meno alla enormità della loro durata — dei tempi di carcerazione preventiva. Ricordiamo, però, che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo, tra le fasi che erano connesse al periodo eccezionale dell'emergenza e quelle relative al nuovo ordinamento che vogliamo far corrispondere alla legge che il Parlamento ha approvato, abbiamo votato una proroga di quei termini. Ora, una ulteriore proroga, evidentemente, non sarebbe fondata, o almeno creerebbe una enorme preoccupazione nei cultori dei principi dello Stato di diritto, perché è sui diritti dei cittadini che si incide e ogni cittadino è da presumere innocente fino a che, con sentenza passata in giudicato, non sia stata accertata la sua responsabilità.

Ed allora, se questo è, debbo dare atto (e faccio mie le osservazioni e le informa-

zioni del relatore) allo sforzo che ha compiuto il ministro nel proporre ed il Governo nell'adottare il decreto-legge in esame, ma soprattutto allo sforzo che ha fatto il Senato, rapportandosi alle norme del codice, rapportandosi al sistema che nel codice esiste, per dare a questo decreto-legge, a questo insieme di norme che devono fronteggiare la situazione negativa che può verificarsi a seguito di talune scarcerazioni, la possibilità di essere uno strumento soddisfacente dal punto di vista dell'efficienza e dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento.

Sono le ragioni fondamentali per le quali io ed i miei amici esprimiamo voto favorevole, che sottolineeremo nel corso dell'esame degli emendamenti e poi, conclusivamente, sulla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, certamente non avrei chiesto di intervenire nella discussione, nella presente condizione di difficoltà dell'Assemblea (sono tra quei deputati che non concepiscono il mandato parlamentare come una *corvée* fastidiosa della carriera politica, bensì come un impegno politico effettivo: dunque, posso comprendere le condizioni di difficoltà in cui siamo costretti a lavorare), se non fossi stato spinto da motivi che vanno molto al di là delle condizioni stesse in cui il dibattito ha luogo, avendo la certezza che è giunto per il Parlamento il momento di registrare un dissenso netto e di principio. Tale dissenso non si rivolge all'operato del ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Martinazzoli, che è un uomo leale, darà atto di aver ricevuto le attestazioni di stima che egli merita, anche non pubblicamente; ma vorrà anche ammettere che la questione di fronte alla quale ci siamo trovati tra-

scende di gran lunga il giudizio sul singolo provvedimento e sul modo in cui quel provvedimento è stato elaborato, negli uffici ministeriali, e poi modificato dal Senato della Repubblica.

Onorevole Presidente, non sento il bisogno di esprimere un giudizio sull'operato del Senato della Repubblica, per quanto riguarda le modifiche introdotte nel provvedimento, perché non è questo il taglio che intendo dare al mio intervento; ma poiché ho ascoltato taluni giudizi al riguardo, debbo dire che non ritengo di dividerne l'impostazione complessiva. La questione che intendo affrontare è però ben diversa da quella di un giudizio sul decreto-legge: la questione è che noi dobbiamo cominciare a dichiarare pubblicamente una condizione di progressiva difficoltà dell'unico organo che può deliberare e definire, per conto del popolo sovrano, le regole sostanziali e procedurali dell'applicazione giudiziaria del diritto, ossia il Parlamento, di fronte ad una situazione che non è solo propria del diritto penale, ma si estende anche agli altri rami del diritto, e non meno guasti produce nel campo del diritto civile, rispetto a quanti non ne produca nel campo del diritto penale, in cui i principi non esistono più.

Abbiamo codici sforacchiati e amputati quotidianamente dal tempo, che li consuma, dalle decisioni della Corte costituzionale, al fondo delle quali avvertiamo costantemente un richiamo critico al Parlamento, che non fa il suo dovere nel sostituire disposizioni che appartengono ad un ordinamento che è alle nostre spalle e non può più reggere, di fronte allo spirito dei tempi, alle esigenze ed alla coscienza civile della cultura repubblicana. Si tratta di una condizione della giustizia che crea un allarme progressivo, rispetto al quale, mi sia consentito di dirlo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, e soprattutto onorevole ministro perché da lei attendiamo un chiarimento anche al riguardo, deformazioni di notizie di stampa non possono lasciare indifferente la valutazione dell'organo della rappresentanza parlamentare.

È quello che abbiamo potuto constatare, a proposito del caso di Napoli, che dipinge l'impotenza della funzione di giustizia: una madre che scrive, mossa da sentimenti che non possono non essere condivisi e profondamente colpire l'animo di ogni uomo onesto, ed il Capo dello Stato che non può, correttamente, far altro che rispondere di non poter fare nulla.. E tutto questo, nella rappresentanza dell'informazione (cito l'ultimo caso, perché è esemplificativo di tanti altri casi), viene addebitato ad uno sciopero degli avvocati che può aver creato problemi di una settimana, rispetto ai gravi problemi di anni.

Di fronte a ciò continuiamo a mettere da parte la legislazione dei principi, ad affrontare gli effetti ignorando le cause continuiamo, non a disboscare, onorevole ministro, ma a rimboschire una selva di leggi in cui i principi non esistono ed il giudice è obbligato a crearli con ogni atto, ordinanza o sentenza che produce. È quindi ipocrita la critica, che pure in linea di principio ho sempre condiviso, assumendomi in ogni sede (non solo parlamentare, ma anche scientifica) la responsabilità delle opinioni che ho sostenuto circa la funzione creatrice del diritto da parte del giudice come attività impropria della funzione di giustizia. Tale critica diventa ipocrita ed ingiusta nel momento in cui noi, cancellando i principi, costringiamo, ripeto, i giudici a crearli in ogni procedimento e addirittura in ogni sua fase.

In queste condizioni il cittadino, per la tutela dei suoi interessi e diritti di libertà e di tutte le altre manifestazioni soggettive della reazione umana in una società fortemente organizzata come quella contemporanea, potrà sapere il destino della tutela delle sue posizioni quando avrà conosciuto la cultura e la posizione del singolo giudice di fronte al quale si troverà. Questa è la situazione in cui ci troviamo.

Non è, allora, improprio, nè deve suonare critica ad un ministro e, aggiungo, ad un Governo, che venga sollevata questa grossa questione istituzionale e po-

litica, di cui il provvedimento in discussione, per le considerazioni che ora rapidamente aggiungerò a conclusione del mio intervento, è una testimonianza molto sintomatica.

Onorevole ministro, bisogna chiarire un punto. Noi l'abbiamo ascoltata con molta attenzione e con l'animo aperto di chi nutre simpatia, amicizia e stima nei suoi confronti, quando lei ha affermato, sostenendo il decreto-legge e le sue malferme fortune, che esso migliora gli articoli del codice di procedura penale dedicati alla disciplina della materia. Tutto ciò è fuori del discorso che ho fatto finora. Questo significa che: rispetto alle sue considerazioni, mantiene validità l'argomento ora sviluppato. Venendo, però, alle sue considerazioni, mi consenta di chiederle un ulteriore chiarimento in sede di replica su questo punto. Se il decreto-legge infatti, migliora quegli articoli del codice di procedura penale, potremmo domandarci perché interviene solo ora e non molto tempo prima.

Se, come io penso, il provvedimento non migliora quegli articoli nel senso specifico, ma introduce forme diverse di garanzia per quei cittadini (innocenti, secondo la Costituzione, fino a che non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato) che riacquistano la libertà personale perché la giustizia non ha fatto in tempo a compiere il suo dovere nei loro confronti (i tempi della giustizia oggi in Italia, onorevole ministro, cominciano ad essere quelli non di una cattiva giustizia, bensì di una denegata giustizia, per cui mi riservo di chiederle in altra occasione dati sulla prescrizione delle azioni processuali ed il loro incremento negli anni, complessivo e per singole fattispecie, perché da tali dati forse ci potremo fare un'idea più precisa sul rapporto tra denegata e cattiva giustizia nella nostra società civile); se così è, posso anche comprendere che il Governo abbia sentito il bisogno di dare maggiori garanzie sullo *status* del cittadino cui sia stata restituita la libertà.

Lodevolmente il Governo non ha voluto prorogare nuovamente i termini per la carcerazione preventiva, ma la giustizia

non ha fatto in tempo a consumare le sue azioni entro quel limite. Se ciò è vero, allora lei deve consentire che si accrescano la nostra perplessità e la nostra riprovazione per il quadro complessivo del sistema di politica criminale di fronte al quale si trova il Parlamento, anche per responsabilità dello stesso, e deve consentirci anche un ulteriore quesito sulla vicenda.

Il decreto-legge al nostro esame non nasce dalla testa di Giove ma da un disegno di legge sulla stessa materia che il Governo ha presentato un anno fa, assegnato alla Commissione giustizia in sede legislativa, discusso con molta difficoltà e scandito nel tempo da rinvii (tre rinvii, precisamente) chiesti dal Governo, come dimostrano gli *Atti Parlamentari*, al fine di difendere le norme da un coro di riserve e di critiche che hanno riguardato, onorevole ministro, tanto l'opposizione quanto la maggioranza.

Ho letto con molto interesse le valutazioni critiche, sia pure racchiuse nell'ambito del *Resoconto Sommario*, dell'onorevole Felisetti, che tanto valorosamente rappresenta nella Commissione giustizia il gruppo socialista, su quel provvedimento, e potrei rileggerle se non temessi di sottrarre tempo ingiustamente ai colleghi; non ingiustamente per il valore del contributo dell'onorevole Felisetti, ma per la ripetizione delle tesi che evidentemente ci trovano d'accordo.

Infine, il provvedimento si è fermato perché (questo non è stato ancora detto, ma voglio ricordarlo all'Assemblea) i gruppi ne hanno chiesto la remissione in Assemblea, e ora, quando ciò si verifica e dopo qualche mese il Governo è obbligato ad intervenire, non l'onorevole Labriola o qualche altro collega nel presente dibattito, ma i fatti provano che c'è qualcosa che non funziona, di non lieve respiro, nel meccanismo di decisione politico-legislativa sulle questioni delle quali stiamo discutendo, e di ciò dobbiamo prendere piena coscienza e consapevolezza.

Questi sono, onorevoli colleghi, i motivi di carattere generale che mi hanno spinto a manifestare serie perplessità e, pur-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

troppo, argomentati dubbi sulla vicenda della quale ora dobbiamo occuparci alla Camera dei deputati.

Non ho ragione, quindi, di insistere ulteriormente per illustrare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare, sul quale chiedo di conoscere l'opinione del Governo e in modo particolare sulla parte dispositiva, quella che più mi interessa, al fine di introdurre una qualche garanzia di analisi e di giudizio sulla situazione che vede comunemente impegnati e preoccupati Governo e Parlamento. In base a queste valutazioni, in piena libertà di coscienza (queste sono questioni nelle quali la libertà di coscienza ha un grande peso) mi riservo di orientare le mie scelte per quanto riguarda gli emendamenti che sono stati presentati al decreto-legge di cui ci occupiamo (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molto interesse le considerazioni, svolte dal collega Labriola, come sempre assai penetranti, che hanno riguardato più che la materia oggetto dell'ordine del giorno, di cui egli è presentatore, alcune valutazioni di carattere generale sui ritardi del Parlamento nel regolare situazioni che meritano o esigono un intervento legislativo.

Io credo che queste situazioni... (*Molti deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevole Macis, vorrei che continuasse a parlare.

FRANCESCO MACIS. Sì, Presidente, io continuo a parlare. Siccome i colleghi, però, sono interessati a tutt'altro, ed io non voglio disturbarli, forse potrei suggerire loro di continuare a discorrere nel Transatlantico, lasciando ai pochi intimi...

PRESIDENTE. Ma, la prego, lei parli, marli. Non si occupi dei colleghi; lei parli.

FRANCESCO MACIS. Sono i colleghi che non si occupano di me Presidente!

PRESIDENTE. A ognuno il suo compito, onorevole Macis.

FRANCESCO MACIS. La ringrazio.

Dicevo che certamente vi sono dei ritardi del Parlamento nel regolare situazioni meritevoli di un intervento legislativo. Se si fosse voluto scegliere un esempio più attuale e più proprio, forse si sarebbe parlato dei problemi dell'informazione, della necessità che sulle questioni della informazione vi fossero una disciplina ed un intervento legislativo puntuali.

Non appaia, questo mio argomento, come una sorta di ritorsione polemica su una materia che certamente sta molto a cuore al collega Labriola; il fatto è che proprio su questo problema dell'informazione, secondo le ultime vicende riportate dai giornali, si è esercitato quel ruolo di supplenza della magistratura che tanto spesso abbiamo criticato. Si può pensare quello che si vuole del pretore di Torino, si può essere estremamente critici nei suoi confronti; però è certo che il pretore di Torino interviene perché vi è un vuoto legislativo.

Credo quindi che una considerazione di carattere generale come quella che è stata adombrata dal collega Labriola possa sempre essere fatta, e possa anche essere condivisibile; mentre, in tutta franchezza, mi sembra che difficilmente potrebbe essere considerata pertinente rispetto all'argomento del quale stiamo parlando. Se infatti ci fermiamo a queste considerazioni di carattere generale rischiamo davvero di sfuggire al merito del problema che è oggi all'esame di quest'Assemblea.

Voglio a questo punto chiedere scusa ai pochissimi colleghi che stanno seguendo questo intervento perché citerò l'articolo 272 del codice di procedura penale vigente, e precisamente il nono comma, nel quale si stabilisce che il giudice, tanto nella fase istruttoria, quanto in quella del giudizio, con l'ordinanza di scarcerazione può imporre all'imputato uno o più tra gli

obblighi previsti dall'articolo 282. Quella legge dell'agosto 1984, cioè, che venne salutata dall'opinione pubblica come un segnale di svolta, come una inversione di tendenza rispetto alla legislazione precedente, come una uscita dall'emergenza (sono parole che si leggevano su tutti i giornali) disponeva (perché si tratta dell'articolo 272 così come modificato da quella legge) che il giudice istruttore, nella fase istruttoria, o il giudice di merito, durante il dibattimento, poteva imporre le limitazioni che sono stabilite dall'articolo 282, del codice di procedura penale e cioè cauzione o malleveria, obbligo di soggiorno, obbligo di rispondere all'autorità di pubblica sicurezza.

Questa grande legge, questo segnale di libertà, aggiunge, al decimo comma, che, se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli, o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata di custodia cautelare.

Questa è la situazione attuale della normativa, e da essa dobbiamo partire per valutare in modo pertinente il decreto-legge al nostro esame. In linea generale possono essere condivise le considerazioni del collega Labriola, anche se a me sfugge l'obiettivo al quale tendono; infatti, ho portato l'esempio dell'informazione, ma se ne potrebbero aggiungere altri molto diversi da quello del decreto-legge. Così come capisco le considerazioni del collega Spadaccia, che però sono di carattere generale e attengono ad una battaglia di libertà che il partito radicale conduce: per tale battaglia egli cerca episodi di verifica, che comunque stanno abbastanza stretti in questo provvedimento.

Il decreto-legge estende la normativa prevista dall'articolo 272 del codice di procedura penale, che stabilisce che al verificarsi di determinate circostanze, che ho prima indicato, oppure ove permanga o sopravvenga taluna delle esigenze cautelari specificate dall'articolo 254, il giudice può emettere nuovamente l'ordine di cattura.

Non credo, tuttavia, che si possano estendere norme del regolamento penitenziario e di polizia oltre i limiti ad esse naturali od intrinseci. Non spetta a me difendere questo decreto-legge, ma se il collega Labriola avesse letto attentamente l'originario disegno di legge del Governo, il n. 2358, di cui egli è un sincero sostenitore, avrebbe avuto maggiori motivi per formulare un'opinione come quella che è espressa nell'ordine del giorno.

In effetti, non credo che l'articolo 3 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, possa considerarsi né una norma di regolamento penitenziario, né una norma di polizia: se mai, è una norma che concede al magistrato un potere discrezionale straordinario, dal momento che egli, qualora ritenga che sopravvenga una delle esigenze di cautela processuale (periodo di fuga oppure periodo di inquinamento della prova), rimette ordine di cattura e dà luogo a quel «gioco dell'oca» di cui tante volte abbiamo parlato, riportando l'imputato alla casella di partenza. Ma niente regolamento di polizia, semmai poteri attribuiti in maniera eccessiva al magistrato.

Ma questo è il testo del decreto-legge n. 685 così come è oggi scritto, così come è norma vigente. Noi però non possiamo trascurare il fatto che dobbiamo esaminare in questa sede il testo che è pervenuto dal Senato. È su di esso che dobbiamo formulare un giudizio politico complessivo e soprattutto lavorare.

Il testo che proviene dal Senato ha casato l'ultimo comma dell'articolo 3, quello sul quale sarebbero state lecite molte preoccupazioni, ed ha introdotto modifiche sostanziali, che migliorano il testo. È questo il giudizio che diamo noi comunisti, ritenendo che il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento sia stato estremamente positivo ed abbia davvero costituito un raro esempio di contenimento delle esigenze di difesa dei diritti individuali e di tutela della sicurezza della collettività.

Insomma, il testo sul quale dobbiamo oggi esprimere il nostro parere è totalmente diverso da quello del decreto-legge

originario, avendo superato le parti su cui critiche ed obiezioni sarebbero certo state fondate. E se questa normativa entrerà in vigore così come è stata modificata dal Senato, si avrà — questa è la mia opinione — una disciplina nettamente migliore, in senso assoluto, di quella del decreto-legge originario, sia sul versante dei diritti del cittadino, sia su quello della tutela della collettività.

Naturalmente problemi rimangono in vita e non certo perché è sempre, in astratto, possibile tendere alla perfezione: non credo che questo ramo del Parlamento possa essere accusato di perfezionismo! Molte accuse infatti gli sono state rivolte ma mai questa!

Rimangono, dicevo, problemi, problemi seri, gravi, pesanti, tre dei quali fondamentali. Alcuni altri li trascuro, altri ancora potranno essere citati dai colleghi nei loro interventi o in sede di discussione degli emendamenti. Il primo problema è quello della possibilità di emissione del mandato di cattura da parte del giudice quando l'imputato «si è dato o è per darsi alla fuga». Sappiamo che l'espressione «o è per darsi alla fuga» è estremamente ampia, tanto da poter rendere possibili abusi o comunque interventi impropri. Ci rendiamo conto che si tratta di un problema che non riguarda solo questa materia ma ci chiediamo se non sia possibile intervenire già oggi.

All'articolo 8, poi, si prevede il fermo di polizia nel caso di fuga dell'imputato sottoposto alle prescrizioni previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale: mi chiedo se questo fermo di polizia, così come è formulato nel classico paradigma della relazione al procuratore della Repubblica entro le 48 ore, sia adattabile a questa ipotesi o se invece non sia possibile riportarlo nell'ambito delle garanzie previste dall'articolo 238.

Un ultimo problema concerne il termine cui devono essere sottoposte le prescrizioni stabilite dall'articolo 282. Noi sappiamo che queste prescrizioni (non tutte: quelle del primo comma sono di carattere patrimoniale, come la cauzione o la malleveria; ma quelle del secondo

comma incidono sulla libertà personale del cittadino), queste prescrizioni, dicevo, come tali sono state considerate dalla Corte costituzionale ed anche qui mi chiedo se noi, rispetto a prescrizioni che incidono sulla libertà personale del cittadino, possiamo prevedere o non possiamo o non dobbiamo prevedere un termine.

Credo che ogni prescrizione che limita la libertà personale del cittadino, in relazione ad un procedimento penale, esiga per sua natura un termine: credo che sia un principio di carattere generale, con sicuro riferimento nella nostra Costituzione. Ecco i problemi (non credo di averli esauriti tutti) che, a mio parere, sembrano i più gravi, in relazione ai quali il gruppo comunista ha ritenuto anche di dover presentare proposte emendative. È possibile introdurle, e migliorare il testo del decreto-legge, anche dopo il grande lavoro compiuto al Senato? Me lo chiedo anch'io; mi rendo conto che vi sono problemi di tempo cui siamo stati richiamati molto incisivamente dal ministro, nella riunione del Comitato dei nove: incombe certamente la scadenza del decreto-legge il 29 gennaio, scadenza che preoccupa tutti noi.

Sono stati ricordati, credo dal collega Cifarelli, casi della cronaca quotidiana che segnalano alla attenzione di noi tutti fatti particolarmente gravi, come quello accaduto a Napoli: vi dobbiamo stare tutti molto attenti perché essi possono ingenerare momenti di opinione di segno contrario rispetto a quelli iniziati nel 1984, che si devono portare avanti ma non (mi permetto di dirlo all'onorevole Labriola) affrontandoli con ordini del giorno come quelli presentati, bensì lavorando con continuità, incisivamente, stimolando il Governo. Ah, se fossi della maggioranza, potrei farlo — credo — molto meglio che non dall'opposizione dove sono certo ascoltato di meno!

Tuttavia, non possiamo dimenticare che le difficoltà esistenti derivano in gran parte — come ho già avuto occasione di affermare, lo ribadisco qui a nome del gruppo comunista — dallo strumento che il Governo ha scelto per intervenire su

questa materia: il decreto-legge. Non possiamo dimenticare che esisteva un disegno di legge in materia (e qui ha ragione il collega Labriola) e che quella era la sede nella quale intervenire, confrontandosi con l'opposizione perché (questo sfugge al collega Labriola, che non ha seguito quei lavori) quel disegno di legge venne invece rimesso all'Assemblea su richiesta della maggioranza, mentre l'opposizione chiedeva che rimanesse assegnato alla Commissione, affinché il confronto col Governo continuasse, perché tutti i gruppi avevano chiesto al Governo un nuovo testo, testo che il Governo non ha presentato!

Se il Governo lo avesse presentato, non nella forma che ci è stata trasmessa dal Senato, non nella forma del decreto-legge che certamente non è paragonabile in alcun modo alla forma di quel disegno di legge, diversa sarebbe stata la possibilità di dialogo per una normativa veramente completa, in un clima sereno e in tempi non pressanti e iugulatori come quelli odierni. Questo è uno degli aspetti: la scelta del decreto-legge in luogo di un disegno di legge all'esame del Parlamento.

La seconda questione, a sostenere la quale il nostro gruppo ritiene di non dover rinunciare, è di carattere generale e consiste nel convincimento che la materia delle libertà personali dei cittadini non sia materia da decreto-legge.

Faccio questa osservazione scusandomi per la perentorietà che la contraddistingue, perché comprendo che possano essere citati precedenti e che si possa sostenere che questa materia non è riserva di legge in senso stretto e che, quindi, è possibile un intervento per decreto-legge. Credo, però, che non soltanto noi, ma la stragrande maggioranza di questa Assemblea e lo stesso ministro (così sensibile a questi problemi e dal quale, certamente non ci saremmo attesi un intervento in forma di decretazione d'urgenza) non possano sfuggire ad una sensazione di forte disagio di fronte allo strumento adottato per disciplinare una materia attinente ai diritti personali, pur

trattandosi di un decreto-legge migliorativo dei testi precedenti, come è quello attuale. Ciò non vale ad escludere che in un domani altri decreti, di ben altro segno, possano essere varati.

Sono queste le ragioni che ho voluto esporre con molta semplicità e con grande fatica a quest'ora, e chiedo scusa ai pochissimi colleghi che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Si tratta di ragioni legate a questioni di metodo e derivanti dallo strumento legislativo prescelto dal Governo, che ci impediscono di preannunciare un voto favorevole sul provvedimento in discussione (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disagio cui faceva cenno il collega Macis nell'affrontare il tema in discussione deriva non soltanto dalle condizioni obiettivamente difficili in cui quest'Assemblea, stanca a causa dell'impegno relativo al disegno di legge finanziaria, è costretta ad occuparsi dei due disegni di legge di conversione all'ordine del giorno della seduta notturna, ma anche dal modo in cui una materia così delicata, importante e fondamentale viene trattata, in questi ritagli di tempo assembleari, perché altre cose, che forse, o senza forse, coinvolgono maggiormente le forze politiche presenti, la riducono ad un ruolo obiettivamente marginale.

Ebbene, noi non riteniamo che tale ruolo debba essere considerato marginale, anzi da parte di tutti si dovrebbe sentire un particolare impegno quando si parla delle garanzie concernenti le libertà dei cittadini e degli strumenti che, attraverso il codice di procedura penale, sono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della verità. Così non è per le condizioni di cui ho parlato e da ciò il disagio, che si accentua per il fatto che il meccanismo di passaggio da un ramo all'altro del Parlamento praticamente impedisce ad una

delle due Camere di approfondire l'analisi, e quindi vanifica l'intento dei costituenti che, con la scelta bicamerale, volevano che, attraverso una duplice lettura, si elaborasse il migliore testo legislativo possibile, se le umane attività intellettuali possono sperare di raggiungere obiettivi di questo genere. In quei limiti il bicameralismo ha una sua funzione; ma di fronte a una discussione strozzata come l'attuale — discussione ridotta sia in Commissione sia nel Comitato dei nove ad un atteggiamento di passiva recezione del comportamento del ministro, il quale ha detto che o il testo passa così com'è oppure non assume le responsabilità politiche di un'ulteriore iniziativa a questo proposito —, il disagio travalica le condizioni in cui il dibattito si svolge e incide sulla libertà dei parlamentari e sul ruolo che devono svolgere.

A questo punto, se non vi fossero altre responsabilità, potremmo chiudere i nostri appunti e andarcene come ha fatto la gran parte dei colleghi. Ma siccome qualcuno ha la pretesa — io dico l'illusione — che gli Atti Parlamentari siano letti, e siccome è giusto che almeno le nostre opinioni siano sottoposte al vaglio di quei pochi che, fuori dal Palazzo, si occupano di questi problemi, cercheremo di fare anche in questa occasione il nostro dovere esponendo rapidamente quelle che sono le nostre riserve sul provvedimento in esame ed indicando, nel contempo, i miglioramenti che, a nostro avviso, dovrebbero essere introdotti nella legge.

Non posso evidentemente porre limiti alla divina provvidenza o al ravvedimento dei colleghi che domani, prima del voto, potrebbero mutare opinione, ho però la sensazione che ben poco si potrà fare da questo punto di vista. Non rinunciamo comunque a batterci e diciamo rapidamente quali sono le nostre principali censure nei confronti di questo decreto-legge.

Dobbiamo innanzitutto dire che questo provvedimento è frutto della fretta, che è sempre cattiva consigliera. In esso sono contenuti anche errori di terminologia giuridica o, più esattamente, di tecnica

legislativa, là dove per tecnica legislativa non si intende solo un periodare che sia logico rispetto alle premesse e alle conclusioni, ma si chiede anche che non si dicano cose ovvie, inutili ed ingiuste. Ripeto un esempio già fatto in Commissione.

All'articolo 8 si legge che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si è dato alla fuga. È ovvio che, se l'imputato si è dato alla fuga, automaticamente ha violato gli obblighi imposti. Se invece si fosse dato alla fuga senza violare gli obblighi imposti, che cosa sarebbe accaduto? È possibile che una legge contenga un'idiozia di questo genere? Sarebbe come dire che una persona avvelenandosi attenta alla propria vita. Questo concetto è evidente, eppure si trova scritto in un testo di legge. Tutto ciò testimonia che la fretta, ripeto, è cattiva consigliera anche di coloro che, come chi vi parla, si occupano della materia; infatti siamo poi costretti ad esaminare gli emendamenti, che vengono presentati all'ultimo momento, con quella sommarietà che pregiudica un esatto e raziocinante esame del problema.

Fatte queste considerazioni vorrei esporre i rilievi più gravi che muoviamo a questo provvedimento. Vi è una norma che era già contenuta nel nostro codice di procedura penale e che deriva direttamente dalla legge approvata nel luglio del 1984, quella che, introducendo nuovi termini per la carcerazione preventiva, ha fissato nell'articolo 272 il principio, ricordato prima da altri colleghi, secondo cui chi viola gli obblighi imposti viene nuovamente arrestato, e i termini di carcerazione preventiva cominciano a decorrere *ex novo*.

Noi abbiamo presentato un emendamento innovativo rispetto ad una situazione che non era stata allora sufficientemente valutata, perché riteniamo che non sia possibile, in uno Stato che voglia ispirare le sue norme a principi di obiettiva civiltà giuridica, condannare il cittadino ad attendere ulteriormente il processo.

Era un errore che avevamo fatto tutti insieme, nessuno ci obbliga a confermarlo, si può rimediare e noi difenderemo questo emendamento, senza alcun accanimento, per non incorrere in particolari censure ministeriali, ma nella consapevolezza che l'emendamento ha una sua dignità obiettiva che mi pare sia stata riconosciuta da diverse parti politiche.

Manifestiamo alcune riserve sull'articolo 5 del decreto a proposito della cauzione e della malleveria, laddove si stabilisce che il giudice, quando accerta l'«impossibilità» dell'imputato di versare la cauzione o la malleveria, può ricorrere ad altri mezzi. Riteniamo che questa norma dovrebbe essere valutata nell'ottica di maggiori garanzie a favore dell'imputato, perché l'accertamento che il giudice fa sull'«impossibilità», come si comprende dalla stessa parola, lascia un ampio margine di discrezionalità e può condurre a decisioni non uniformi e quindi non corrispondenti ad un sostanziale principio di giustizia. È un punto sul quale è bene richiamare l'attenzione dei colleghi che ascoltano, e comunque di coloro che seguono questi problemi, perché si rende necessaria un'ulteriore riflessione.

È stato presentato un emendamento, non dalla mia parte politica, sulla durata delle misure cautelari (è un emendamento ovvio, che nasce nel momento in cui si affrontano questi problemi). Non vi è dubbio che la famosa sentenza della Corte costituzionale, quella che aprì la porta ai termini di carcerazione preventiva (allora solo in istruttoria), sancì il principio che in questa materia non possono esservi misure indefinitivamente vigenti, ma deve essere fissato un termine. Al di là di questo principio, che deve operare anche per le misure cautelari, che potrebbero in ipotesi durare in eterno perché non vengono celebrati i processi, c'è anche il problema pratico del cittadino sottoposto a cauzione e che, in attesa che i signori magistrati si decidano a giudicarlo, vede le sue risorse economiche congelate, mi pare ingiustamente e indefinitamente. Tutto ciò poteva e doveva in questa occasione essere oggetto di maggiore attenzione.

Vi è il problema della dizione «sta per darsi alla fuga», una dizione che è frutto della legislazione più recente e che spesso viene recepita in tante norme. Non so se in questa occasione avremmo potuto apportare una modifica, perché l'affermazione di per sé è equivoca e lascia spazio a discriminazioni e soprattutto ad arbitri che ci devono preoccupare. Quella espressione non ci convince ed accentua quel carattere di disagio, cui facevo cenno all'inizio, e non può indurci ad una valutazione troppo benevola di questo provvedimento.

Quanto all'opportunità di un decreto-legge su una materia di questo tipo, ricordo soltanto — e ne voglio dare atto al ministro — che il provvedimento in esame è stato approvato proprio nel giorno in cui cadeva un determinato termine, già prorogato, relativo alla legge del 1984. Quindi, senza pretendere di conoscere i misteri del «palazzo», ho l'impressione che il decreto sia stato un po' il corrispettivo che è stato in qualche modo offerto per evitare un'ulteriore proroga della legge. Ciò lo si comprende e da questo punto di vista non mi addentro in critiche alla misura ed allo strumento usato, perché capisco che in alternativa avremmo avuto un'ulteriore proroga, veramente indecorosa, dei termini di carcerazione preventiva.

La considerazione di carattere generale che emerge in questa occasione, signor ministro e le dico che noi non ostacoleremo, oltre il logico e legittimo dibattito parlamentare, l'iter di questo decreto — è che noi ci occupiamo di un siffatto provvedimento perché la macchina della giustizia, così come lei l'ha ereditata — non l'ha infatti, certo, creata lei — non funziona ed i processi non si celebrano, per cui dobbiamo rimediare con questi meccanismi, non essendo la giustizia in Italia rapida ed efficiente. Con provvedimenti di questa natura, dunque, cerchiamo di rimediare a situazioni che dovrebbero e potrebbero essere risolte in altro modo; da questo punto di vista la mia parte politica ha dato e dà un contributo, presentando proposte — che per altro restano

nei cassetti — per l'incremento dell'organico dei magistrati e del personale ausiliario, nonché per predisporre strutture giudiziarie funzionanti.

Ma niente di tutto questo viene fatto, perché i misteri della politica non lo consentono e così si ricorre poi a simili stratagemmi, a simili rimedi, a simili «mez-zucci», che evidentemente tali si rivelano anche all'esame del Parlamento, che oggi è chiamato ad occuparsi di questo decreto.

Nell'esprimere un giudizio su questo provvedimento, dobbiamo perciò denunciare uno stato d'animo di disagio e di indignazione, perché i problemi della giustizia, purtroppo, continuano a procedere nei modi che ho ricordato. Domani, al termine dell'esame degli emendamenti, il gruppo del MSI-destra nazionale valuterà quale atteggiamento tenere nella votazione finale su questo decreto (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

**SALVATORE MANNUZZU.** Lei mi perdonerà, signor Presidente, e non me ne vorranno le colleghe ed i colleghi ed il signor ministro, se il mio intervento sarà sommario e breve. Ma l'ora tarda ed una certa atmosfera che mi pare si sia addensata in quest'aula sconsigliano un'analisi troppo approfondita.

Il collega relatore ha asserito, mi pare, che noi della sinistra indipendente avremmo espresso su questo testo legislativo un parere favorevole in Commissione. I resoconti dei lavori della Commissione mi sembra che gli diano torto. Ma non voglio entrare in polemica, e ribadisco qui il nostro parere critico su questo disegno di legge di conversione. E ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto si tratta della conversione in legge di un decreto-legge che ha per oggetto diritti di libertà. Noi riteniamo che la sede sia assolutamente impropria. Si tratta inoltre di un decreto-legge emanato al di fuori delle ipotesi della neces-

sità e dell'urgenza, nell'ambito di una sorta di *actio libera in causa* del Governo, al quale va rimproverata, e lo abbiamo già fatto in Commissione, una mancanza di capacità di previsione, una mancanza di capacità di proposte, di rimedi e di cautele, se rimedi e cautele dovevano essere adottati tempestivamente, prima dell'entrata in vigore delle norme sulla carcerazione cautelare.

Ma noi insistiamo che rimedi e cautele devono essere strutturali, devono riguardare la politica generale della giustizia. Si tratta di una politica, di una strategia che questo Governo non ha. Noi lo ripetiamo da tanto (il ministro me ne potrà dare atto) e ci fa piacere di avere convertito qualcuno al nostro punto di vista. Ma non continuo nella prospettiva aperta dal collega Labriola.

La seconda ragione di critica riguarda il fatto che sicuramente la normativa di cui trattiamo comporta una razionalizzazione ed un miglioramento di norme vigenti, specie dopo qualche intervento incisivo del Senato, come è stato rilevato. Ma le norme vigenti non ci soddisfano, e lo abbiamo dimostrato votando contro di esse quando ci sono state proposte o, comunque, sollevando le nostre critiche e manifestando le nostre perplessità, diversamente da altri che soltanto a questo punto esprimono il proprio dissenso. Non ci soddisfano le norme vigenti e non ci basta questa normalizzazione. Abbiamo aggiunto, ed aggiungiamo ancora adesso in conclusione, che comunque rispetto al fine della cautela, che si ritiene di perseguire, sono assolutamente inidonee le misure proposte in tema di scarcerazione. La soluzione sarebbe un nuovo assetto del processo penale ed una nuova cultura di esso.

Mi auguro che di questo parleremo ancora in termini assai più generali. Per il resto, sulle tematiche aperte specificamente dal decreto-legge al nostro esame, interverremo ancora sugli emendamenti che sono stati presentati.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

ALESSANDRO REGGIANI. onorevole Presidente, onorevoli colleghi, francamente avrei risparmiato ai presenti i tre minuti di tempo che mi propongo di utilizzare, se non avessi colto in alcuni degli interventi, che ho seguito con molta attenzione un clima, una tendenza, affermazioni che proprio non mi sento di condividere.

In sostanza, si critica il presentatore del provvedimento per avere affrontato una materia così delicata per mezzo di un decreto-legge. In astratto, non c'è ombra di dubbio (anch'io non posso che esserne convinto) che non è assolutamente auspicabile, starei per dire ammissibile, legiferare in materia di libertà individuale facendo ricorso ad un decreto-legge, se non in condizioni di necessità e di urgenza.

Tuttavia, nessuno di noi può dimenticare come il Governo si sia trovato di fronte ad una situazione di emergenza causata da una spinta, in buona parte giustificata, diretta ad eliminare determinate forme di sofferenza derivanti dal prolungarsi della custodia cautelare e preventiva. In astratto, nessuno di noi può evitare di recriminare su simili prolungamenti di tempo. Ma è necessario tenere presente la situazione obiettiva nella quale si opera nell'emanare una legge; e la situazione obiettiva nella quale il Governo era chiamato ad operare consisteva nell'obbligo che gli incombeva, di evitare che sospetti autori di reati gravissimi fossero rimessi in libertà.

Occorre dire che c'è una fase di tutela preliminare che deve accompagnare il corso della giustizia. Se si esclude questa esigenza, in ordine alla quale è chiaro che occorre fare affidamento e prestare fiducia circa il corretto esercizio della loro funzione non soltanto ai giudici, ma anche all'autorità di polizia, se non si è convinti che vi è una fase preliminare in cui la tutela preventiva dell'ordine pubblico (chiamiamolo pure con il suo nome) è affidata alla prudente ed onesta gestione dell'autorità di pubblica sicurezza prima e del giudice poi, se non si è convinti di questo, è chiaro che la conseguenza di un'opposizione all'accogli-

mento di tale principio è il favoreggiamento aperto della criminalità più sfrenata e più pericolosa.

Quando si fanno in astratto le lotte per la libertà individuale, che è abbastanza tenacemente e giustamente tutelata dal nostro ordinamento giuridico, occorre non dimenticare che, attraverso le maglie aperte dalla tutela dell'intervento preventivo dello Stato e del legislatore, si fanno strada non i delinquenti meno pericolosi, ma gli strati più attrezzati della criminalità reale o potenziale.

Quindi, per forza di cose, bisogna fare appello alle facoltà, che non possono che essere tali, affidate prima alla polizia e poi al magistrato, affinché si pongano in atto misure di tutela preventiva in grado di creare un minimo di garanzia nei confronti dell'ordine pubblico.

Ed allora, se vado a vedere quali sono le norme contro le quali si fanno nobilissimi discorsi, mi accorgo che, per esempio, si tratta delle misure che vengono adottate in base alla valutazione della personalità dell'imputato secondo l'articolo 254 del codice di procedura penale, che contiene criteri elementari e normali che si compendiano nella visione della legge. Per determinati fatti specifici che poi il giudice ha l'obbligo di enunciare nell'ordinanza con la quale adotta il suo provvedimento, si può infatti ritenere che l'imputato possa darsi alla fuga o possa costituire ulteriore pericolo.

Ed in una situazione del genere prevista dall'articolo 254, secondo comma, del codice di procedura penale, quali sono le misure persecutorie che si mettono in atto nei confronti degli imputati che godono della libertà provvisoria? L'obbligo di dimorare in un determinato comune (lo dico perché questa sera, ascoltando la discussione, mi sono chiesto quali fossero le misure persecutorie che il legislatore pone in essere nei confronti di coloro che hanno goduto della concessione della libertà provvisoria), lontano dai luoghi dove fu commesso il reato o nei quali il denunciante, il querelante o la persona offesa dal reato.

Io non sento mai parlare delle persone

offese dal reato! sono da molti anni (troppi, qualcuno potrà dire) in Parlamento e non ho mai sentito parlare, qui della sorte delle persone offese dal reato. Mai! E viviamo in uno Stato, colleghi, in cui la criminalità è ogni giorno crescente e che ha il singolarissimo privilegio di essere il «nastro azzurro» della percentuale dei reati ascritti ad ignoti. Lo sapete voi, come lo so io, come ormai lo sanno tutti, anche i cittadini che si lamentano e che hanno il diritto di lamentarsi, che su cinque delitti quattro vengono ascritti ad ignoti, nella nostra realtà di ordine pubblico.

Ed allora lasciatemi aggiungere che in tale percentuale gioca una fissa, rilevantissima, di reati che non possono che essere noti... Il che significa che viviamo in un contesto di diffusa anti-giuridicità, in cui non sono i piccoli violatori del codice penale o neanche gli autori di reati più gravi, ma singoli e non organizzati, che godono della possibilità di procedere impuniti nella loro attività; allargare le maglie di questa tutela preventiva, infatti, vuol dire favorire l'alta criminalità organizzata, vuol dire privare l'autorità di pubblica sicurezza e il giudice della possibilità di adempiere alle funzioni alle quali giudici, autorità di pubblica sicurezza, Stato e legislatore hanno l'obbligo di ottemperare: garantire la tutela adeguata, prima di tutto, dei cittadini che non violano la legge o non sono sospetti di violarla.

Ecco perché condivido le disposizioni condensate nel decreto-legge di cui si chiede la conversione (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore.** Brevemente, signor Presidente, per ringraziare coloro che sono intervenuti arricchendo la cultura su un tema così delicato quale quello al nostro esame.

Preliminarmente osservo che le obiezioni formulate dagli onorevoli Franco Russo e Spadaccia, e in parte anche dal collega Labriola, in ordine alla decretazione d'urgenza possono anche scaturire da qualche perplessità sui principi, perché nella fattispecie si procede ad una statuizione riguardante lo *status* del cittadino, che non può mai essere, in senso lato, regolamentato con una decretazione d'urgenza. Condividiamo per altro l'interpretazione che si tratta di norme procedurali. Sotto tale profilo, verrebbe meno l'obiezione che sui principi è stata formulata. In ogni caso, come accennato nella mia relazione, che qui richiamo, si è trattato di decidere con una certa tempestività in ordine alla applicazione di una norma che entrava in vigore il 1 dicembre 1985.

Al Governo non mi pare che possa imputarsi nessuno dei fatti cui si è accennato, quanto alla intempestività o tempestività, a secondo del punto di vista da cui si guarda... In ogni caso il Governo ha presentato (l'ho detto nella relazione introduttiva) più di un anno fa, il 7 dicembre 1984, il suo disegno di legge. Se responsabilità vanno imputate, devono esserlo all'approfondimento che obiettivamente, onestamente, la Commissione, nella pienezza dei suoi poteri, ha cercato di attuare sul provvedimento in questione. Il Governo si è venuto a trovare, in prossimità della scadenza, di fronte alla necessità ineluttabile di provvedere con decreto-legge.

L'onorevole Macis, nel condividere (credo di poter così interpretare il suo pensiero) il disegno perseguito dalla Commissione, e prima ancora dal Senato della Repubblica, osserva che rimangono problemi insoluti, in relazione ai quali avrebbe gradito una migliore formulazione del testo.

Ringrazio l'onorevole Cifarelli, per l'apporto che ha voluto assicurare, apertamente favorevole al testo in esame, concordando con lui allorché sottolinea che l'emergenza è un fatto ormai superato.

Condivido alcune delle osservazioni dell'onorevole Maceratini, le sue perplessità.

sità ed il suo disagio, che non può non attenersi, piuttosto che allo specifico provvedimento considerato, alla funzionalità della giustizia, di cui siamo tutti preoccupati, primo tra tutti il ministro, il quale, come lo stesso collega ha ricordato, non ha inventato quel disagio, ma lo ha trovato. Occorre dunque porvi rimedio, con accorgimenti che la buona volontà del Parlamento può individuare.

L'onorevole Mannuzzu ha espresso un parere critico; ha giustamente sottolineato, dal suo punto di osservazione, l'improprietà del ricorso allo strumento del decreto-legge ed ha auspicato che il nuovo assetto del processo penale ed una cultura nuova del processo possano rappresentare rimedi definitivi, anche per la nostra giustizia. Ringrazio, infine, l'onorevole Reggiani per averci richiamato ad una affermazione significativa: quella secondo cui l'ordine preventivo della nostra società è affidato alla prudente ed onesta gestione delle leggi, da parte della polizia e della magistratura. È un richiamo che possiamo e dobbiamo condividere.

Possono sussistere, onorevoli colleghi, perplessità sotto alcuni profili. Una perplessità può anzitutto derivare dall'equiparazione compiuta tra la posizione dello scarcerato e quella di colui che è posto in libertà provvisoria, considerato che al primo non può essere fatto carico se non dell'intempestività della giustizia nella statuizione e nel giudizio. Dunque, lo *status* dello scarcerato è diverso da quello di colui che è posto in libertà provvisoria. Possiamo anche disquisire al riguardo; ma è intorno a questo aspetto che si è cercato di trovare una soluzione che realizzasse un contemperamento delle diverse esigenze.

Riconosciamo pure (vogliamo dirlo perché resti agli atti, trattandosi di una interpretazione letterale e significativa, che noi qui operiamo) che il giudice non deve, ma può, imporre obblighi allo scarcerato, in relazione, come ricordava poc'anzi il collega Reggiani alla legge n. 254, secondo cui, in dipendenza della personalità del deputato, possono essere imposte talune prescrizioni.

Credo quindi di dover formulare un auspicio conclusivo: che, cioè, questo provvedimento resti nel tempo inoperante. Quando, infatti, queste norme resteranno inoperanti, vorrà dire che avremo una giustizia tempestiva (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. So di dovermi attenere ad un criterio di particolare discrezione, al termine di una giornata che è stata, per altre ragioni, faticosa per tutti. Debbo però chiedere scusa se sarò costretto a svolgere qualche sintetica considerazione, per la ragione che non si può tacere sempre, anche se è difficile rispondere, in presenza di un costume per il quale si mandano a dire alcune cose e non si attende neppure la risposta. Non è che io mi infastidisca di questo, ma debbo però parlare di una dissipazione, di una difficoltà.

Confesso che questa sera mi sono ritrovato di fronte ad alcune consistenti, sovraccaricate considerazioni che francamente (non è certo una cosa drammatica, anzi assai marginale) mi inducono a considerare, un po' più di quanto non abbia fatto fin qui, se davvero vi sia la possibilità di gestire un ruolo di governo sul terreno della istituzione giustizia in condizioni così difficilmente componibili.

Se al Senato un autorevolissimo interprete, prima che eminente parlamentare, come il senatore professore Vassalli, ritiene di esprimere valutazioni non credo accondiscendenti, ma obiettive, rilevanti e significative per dichiarare il consenso a questa scelta, e se qui alla Camera un altro autorevole professore e parlamentare della stessa sigla dichiara che si tratterebbe, invece, di una distorsione, di un ritorno indietro, di qualcosa difficilmente tollerabile, mi chiedo come sia possibile, come si dovrebbe poter trovare un itinerario che sia in qualche modo utile e non sempre e francamente evasivo.

Sono stato qui gratificato di considerazioni cordiali, che ricambio con uguale sincerità e grande amicizia per tutti. Qualcuno, l'onorevole Maceratini, mi ha voluto anche elargire un'attenuante, quella, se ho capito bene, della non imputabilità. Non mi sarebbe imputabile la condizione critica in cui si trova la giustizia. È vero, ma ho l'ambizione di non contentarmi di questo.

Non riuscirei a vincere i miei rimorsi se le cose fossero davvero come vengono descritte, secondo i giorni, badate, secondo le emozioni. Ecco un'altra difficoltà. Come è possibile un giorno rispondere ad un eccesso di pretesa garantistica ed il giorno dopo giustificare che accada qualcosa che emoziona la pubblica opinione sul piano delle garanzie di ordine pubblico, se non vi è, a livello parlamentare prima che nell'esecutivo, una autorevolezza sufficiente per spiegare, per persuadere, per convincere che non, onorevole Spadaccia, le congiure o i ricatti, ma le cose sono difficili ed irte e che i processi di uscita da alcune stagioni lunghe, sregolate e rischiose esigono tempi e gesti misurati se non si vuole correre il rischio (ripeto, non per un ricatto, ma per una necessità che ad un certo punto prevale) di tornare indietro nei nostri percorsi?

GIANFRANCO SPADACCIA. Forse bisogna cambiare le risposte!

MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei che il Parlamento ricordasse (perché l'ha fatto il Parlamento) che nel 1984, con un gesto che il Governo ritenne necessario e sul quale poi il Parlamento consentì, alla conclusione di un percorso difficile, nel nostro paese i termini della carcerazione preventiva sono stati ridotti della metà. Come si fa a non comprendere che questo è stato un gesto importante per l'uscita dall'emergenza, un gesto vero, autentico, non solo desiderato, non espressione di una pura esigenza? Ci vuole altro che l'onorevole Mannuzzu torni qui questa

sera ad invitare (non me, che sono precluso a queste avventure per definizione) ad una nuova cultura del processo penale! Vi è un disegno di legge di delega davanti al Parlamento da tempo! Altro che nuova cultura, vi è un progetto su cui occorrerebbe misurarsi e chiedersi insieme, insieme, perché per tante responsabilità, certo, anche dell'esecutivo, non riusciamo mai a dare risposte tempestive ed inseguiamo gli avvenimenti.

Non deve lamentarsi l'onorevole Maceratini se tante sue proposte rimangono nell'archivio di qualche ramo del Parlamento. Accade anche alle proposte del Governo. Allora, anziché lamentarsene, credo che occorrerebbe cercare di comprendere come mai ad una enfasi riflessiva non corrisponda poi un minimo accettabile di produttività delle scelte, dei gesti e dei comportamenti.

Il Parlamento ha fatto una scelta importante e significativa. Perché adesso intende dimenticarla e mortificarla? Non è vero che vi è stata una ostilità pregiudiziale o una non reattività della struttura giudiziaria. Si dà il caso che in questi due anni la Corte di cassazione ha lavorato e prodotto di più che in tutto il restante tempo della sua storia — questa è una verità che secondo me non occorrerebbe affievolire ma semmai dichiarare e verificare — il che significa che se pure ci sono, lo so anch'io, sregolatezze, opacità, comportamenti che vanno ridimensionati sia sul piano della persuasione, sia, quando e nei modi in cui questo è possibile, sul piano della coercizione, questa non è una ragione per immaginare che non ci fosse...

GIANFRANCO SPADACCIA. Non mi riferivo alla Corte di cassazione!

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ...in questo passaggio un rischio assai elevato, il quale doveva necessariamente comportare che si pagassero alcuni prezzi, i minori prezzi possibili.

Non ho mai infingimenti nello spiegare — ritiro il verbo che invece appartiene al

lessico del segretario del mio partito — o meglio per spiegarmi nelle scelte che faccio. È vero che la presentazione di questo decreto-legge è stata da me ritenuta, ad un certo punto, politicamente opportuna, per la ragione che era anche questo uno strumento per affievolire, per rendere meno penetranti alcune reattività, proposte e valutazioni che tendevano a persuadere della esigenza di una nuova proroga per l'entrata in vigore della legge sui nuovi termini di carcerazione preventiva. È vero, ma secondo me ciò non significa, onorevole Spadaccia, stare in mezzo, sballottati, a congiure gestite non si sa da chi, ma per capire che questi sono gesti e itinerari che tutti i tempi, tutti i popoli e tutte le condizioni conoscono, perché di questo si tratta.

La giustizia è per sua natura un qualcosa di molto complicato, di difficile, che esige anche compromessi, purché non siano mediocri, e transazioni, purché non siano insignificanti.

Ed allora, oggi ho appreso dall'onorevole Labriola che invece si sarebbe verificato questo stravolgimento, che sarebbe una novità. Nell'ordine del giorno c'è scritto che io avrei proposto in un decreto-legge addirittura di legalizzare all'esterno pratiche carcerarie.

Gli è stato spiegato, glielo ho detto io, glielo ha detto l'onorevole Macis prima, che per la verità queste norme — ed è vero — sono più favorevoli agli scarcerati sottoposti a controllo rispetto alle norme attualmente previste. Semmai mi aspettavo un'altra domanda e precisamente perché mai si fosse deciso di adottare un decreto-legge se le cose stavano in questo modo. Da un lato ho dato una spiegazione di natura politica e dall'altro dico che vale anche la circostanza, pure richiamata, per la quale il Senato della Repubblica nei confronti del testo del decreto-legge presentato dal Governo ha operato alcune correzioni che certamente hanno aumentato la novità di segno positivo.

Si è di nuovo — rispetto anche questi argomenti — evocata la sgradevolezza, lo stile poco estetico dei decreti-legge in questa materia. Sarà vero. Però, da mano-

vale del diritto, so che nel 1974 il Governo italiano emanò un decreto-legge riguardante l'unica vera e più importante riforma in materia penale che ci sia mai stata in tutta la storia della Repubblica. Alludo al tema della comparazione delle circostanze, al modo nuovo di considerare la continuazione anche tra reati non della stessa indole e così via.

Si tratta di un precedente storico che, certo, non giustifica nulla, ma che, secondo me dovrebbe almeno valere a non dichiarare assiomaticamente che le cose non possono stare in questo modo. Ma Labriola, mi pare di aver capito, non crede né a me, né, immagino, all'onorevole Macis. Soltanto che, se fosse qui gli direi che forse una soluzione c'è.

Ricordo che c'è stato un tempo, nella storia dell'uomo, in cui tutta la scienza era teologia, per cui discuteva molto anche sulla natura angelica; e si giunse a discutere su quanti angeli potessero stare sulla punta di uno spillo. Le discussioni erano infinite, finché arrivò un tale il quale, probabilmente con una sorta di presentimento galileiano, disse: «Portatemi uno spillo, portatemi gli angeli; mettiatemi su, e vediamo quanti ce ne stanno».

Voglio dire che se l'onorevole Labriola ha alcuni dubbi, prenda un codice di procedura penale, legga l'articolo 272, e scoprirà che quello che io dico è vero, e che egli ha torto ad immaginare che surrettiziamente si stia consumando qualcosa che possa determinare una così forte reazione da parte sua; reazione che io, certo, non oserei immaginare immotivata, ma che allora può esclusivamente motivarsi sulla base della circostanza che non gli sono effettivamente note le condizioni nelle quali abbiamo operato.

Ecco la ragione per la quale mi permetterei di replicare anche a quegli interventi che si sono manifestati in termini critici, ed anche acerbamente critici, ma non in termini così pregiudiziali come quello che è apparso in quest'aula che secondo me trova una proiezione assai problematica da accogliere o da valutare in questo ordine del giorno. Oserei dire anche ai col-

leggi dell'opposizione, se vi è non una accondiscendenza verso la pretesa di un esecutivo che vada alla ricerca di una maggioranza purchessia, dovunque la trovi, ma proprio per un'idea di un cammino che credo riguardi la responsabilità di tutti.

Vorrei dire che, essendo servita, questa scelta, a garantire un passaggio difficile; contenendo questa scelta regole certamente più favorevoli agli imputati che non quelle attuali; immaginando io che in questo momento, per tanti fatti che sono stati evocati anche qui, in questo passaggio non sarebbe tempestiva l'idea di prolungare di più questo gesto, sia pure minimale; vorrei richiamare, dicevo, l'attenzione di tutti i colleghi, anche di quelli dell'opposizione, sull'opportunità di una ulteriore riflessione anche in ordine agli emendamenti presentati.

Ve ne sono alcuni sui quali, mi pare, potremmo essere d'accordo (penso, per esempio, all'8.4., del gruppo comunista), nel dichiarare un'interpretazione che non può non essere questa, circa le modalità del fermo, che in quel caso mi sembrava realistico prevedere. Vorrei capire che cosa accadrebbe nel Parlamento italiano se, scarcerato per decorrenza dei termini un imputato di gravissimi reati di mafia, lo si trovasse all'aeroporto di Palermo in procinto di partire, essendo stato sottoposto agli obblighi, e disponendosi a violarli partendo per il Sudamerica; vorrei capire quale risposta dovrebbero dare il ministro della giustizia o il ministro dell'interno se la giustificazione fosse che nessuno aveva gli strumenti per poter dire a quell'uomo che su quell'aereo non doveva salire, e doveva a quel punto ritornare in carcere.

Io credo che occorrerebbe essere convinti che anche i temi della libertà sulla proiezione del diritto, della regola giuridica, avranno pure a che fare con la concretezza della vita. Io non riuscirei più a intendere che senso abbia il diritto, se cominciasse là dove finisce la vita e le cose che ci riguardano davvero. Altrimenti avrebbe ragione, appunto, Reggiani a indicare (così mi è parso che abbia

fatto nel suo intervento) questo rischio che corre non una moda garantista, perché il garantismo non è una moda, ma un valore, ma, come dire, un garantismo esangue, che si sottrae alla provocazione del concreto e si ancora ad un piuttosto deplorabile principio di irrealtà. Un garantismo così è perdente, e la storia di questi anni lo dimostra. La mia preoccupazione è esattamente questa: che rischiamo di tornare a percorrerla.

Vi è quindi, ripeto, questa sollecitazione ad una riconsiderazione degli atteggiamenti, la quale (ed è vero, non si tratta di una formula di chiusura consolatoria) non preclude niente per il nostro futuro, il quale sarà diverso, credo, a seconda dei gesti che vorremo fare: quelli che ci è riuscito di fare, quelli che faticosamente facciamo, quelli che mi augurerei che Parlamento e Governo insieme riescano a fare più tempestivamente, più rapidamente.

Non voglio nascondere niente; quindi, devo ribadire (e sia chiaro che non vi è niente di ultimativo: il che sarebbe, oltretutto, arbitrario e velleitario insieme) quello che mi è capitato di dire oggi in Commissione affari costituzionali e poi nel Comitato dei nove. Se il testo di questo decreto-legge venisse domani emendato nel senso di una apertura maggiore, che è certamente legittima ed augurabile, ma che secondo me non si misura sull'asprezza dell'attualità, credo che dovrei riflettere con grande attenzione sull'eventualità che il Governo non porti più il testo al Senato, ma semplicemente lo ritiri.

Se ciò dovesse davvero accadere, credo che dovremmo insieme considerare questa circostanza: che avendo in molti riconosciuto, e non potevano non riconoscerlo, che questo testo rappresenta non una involuzione, ma una sia pur poco percettibile indicazione in meglio rispetto alla situazione data, tutti insieme dichiareremo che invece, volendo un futuro troppo radioso, ci accontentiamo di un presente troppo penoso (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (3319).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

Ricordo che nella seduta del 4 dicembre 1985, la Commissione Affari costituzionali, ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 688 del 1985.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 15 gennaio 1986 le Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Industria) sono state autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Ha facoltà di svolgere la sua relazione, il relatore per la V Commissione, onorevole Carrus.

**NINO CARRUS, Relatore per la V Commissione.** Signor Presidente, la mia relazione sarà molto breve, anche perché abbiamo parlato a più riprese di questo decreto-legge ed abbiamo avuto modo di esporre le ragioni per le quali la Camera lo dovrebbe convertire in legge.

Il testo originario del provvedimento comprendeva molte materie, ma nelle varie discussioni che su di esso si sono svolte, il Governo ha preso atto della volontà del Parlamento di trasfondere nel provvedimento solo parte degli argomenti che in esso erano originariamente previsti. Quindi, la volontà del Parlamento ha avuto una significativa ripercussione nella elaborazione del testo definitivo che oggi discutiamo. Per tali ragioni, ed evitando di anticipare l'esame nel merito degli articoli, credo di potermi rimettere

alle varie opinioni che abbiamo espresso nelle diverse sedi.

Mi corre l'obbligo di sottolineare al rappresentante del Governo che l'adozione di un decreto-legge dovrebbe fondarsi sui presupposti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

La reiterazione non dell'intero decreto-legge ma solo di alcune sue parti ci porta a concludere che probabilmente per alcune delle materie inserite nel testo originario non esistevano i presupposti della necessità e dell'urgenza. Ecco perché si impone una riflessione non soltanto di tipo giuridico ma anche di tipo politico sull'uso della decretazione d'urgenza. E in questo caso abbiamo avuto un riscontro empirico preciso, abbiamo cioè constatato come gran parte dei contenuti di un decreto-legge che il Governo aveva più volte reiterato avrebbero potuto seguire un *iter* parlamentare più consono e, direi quasi, più normale.

Ritengo che questo mio richiamo al problema della decretazione d'urgenza fosse assolutamente pertinente e comunque, nonostante questa riserva, chiedo che questo ramo del Parlamento converta in legge il decreto-legge in esame.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

**ANDREA BORRUSO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il Governo ha già esposto in altra occasione le linee generali seguite nell'elaborare i contenuti di questo decreto-legge ed ha anche apportato in sede di Commissione di merito emendamenti al testo originario che tenevano conto del dibattito svoltosi in aula sui precedenti decreti-legge attinenti alle stesse materie. Auspica pertanto che lo sforzo comune compiuto in seno alle Commissioni di merito trovi ora un esito positivo in aula.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

**Sull'ordine dei lavori.**

**PRESIDENTE.** Per quanto concerne il punto tre all'ordine del giorno, comunico che nessuna richiesta è pervenuta ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-bis.

Poiché sul decreto-legge n. 699 del 1985 la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 22 gennaio scorso, parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, per l'adozione del decreto-legge n. 699 del 1985, la deliberazione prevista dal terzo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna si intende cancellata.

**Annuncio di interrogazioni e di una mozione.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una mozione.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno delle sedute di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani:

Venerdì, 24 gennaio, alle 9,30 e alle 19:

**Ore 9,30**

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1504. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) (*approvato dal Senato*) (3335).

— *Relatori:* Sacconi, per la maggioranza; Castagnola, Mennitti, Calamida, Crivellini, di minoranza.

**Ore 19**

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 1590. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini (*approvato dal Senato*) (3364).

Modifiche alle norme del codice di procedura penale relative al controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare e alle misure alternative alla custodia in carcere (2358).

— *Relatore:* Nicotra.  
(*Relazione orale*).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (3319).

— *Relatori:* Carrus e Cristofori.  
(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 23.**


---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI**

DOTT. MARIO CORSO

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 0,30 di Venerdì 24 gennaio 1986.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI E MOZIONI  
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

AGOSTINACCHIO, TASSI, BERSELLI, PARLATO, MANNA E CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che non può essere ignorato che un piano energetico, che dia sostanza all'adesione al club dei Paesi impegnati a ridurre le emissioni inquinanti, « tramite l'adozione di tecnologie avanzate per il contenimento delle stesse e in particolare prevedendo impianti di desolfurazione dei fumi delle nuove centrali a carbone », non può prescindere dalle esigenze agricole —

quali interventi il Governo intende adottare oppure ha adottato per la elaborazione di una politica energetica che tenga nella dovuta considerazione le esigenze dell'agricoltura sia per il contributo che il settore può dare al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico sia per la ubicazione delle strutture occorrenti per la produzione di energia elettrica. (5-02246)

BELLINI, BOCCHI, MAINARDI FAVA, BERNARDI ANTONIO, MONTANARI FORNARI, TRIVA, ZOPPETTI E POLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

quali provvedimenti intende adottare per affrontare la grave crisi che colpisce la produzione del prosciutto stagionato e di conseguenza, gli allevatori di suini, le industrie di trasformazione e agisce negativamente sulle fonti di entrata derivanti dall'esportazione dei prodotti agro-alimentari;

se esistono proposte che prevedono: premi per la stagionatura, riduzione dell'aliquota IVA, apertura di stoccaggio da parte dell'AIMA e impegni di sostegno per le esportazioni sui mercati esteri. (5-02247)

BELLINI, TOMA E FITTANTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere quali azioni sono state predisposte per l'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM); se le regioni interessate giuste il regolamento CEE n. 2088/85 hanno o stanno predisponendo i progetti di fattibilità, e se il Governo ha reso o intende rendere disponibili i fondi nazionali necessari per coprire la quota spettante al nostro paese. (5-02248)

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

la Banca Europea degli investimenti ha riconosciuto al porto di Livorno un ruolo di preminente interesse europeo;

nel tempo si sono resi necessari lavori di conservazione, di adeguamento di strutture e di potenziamento di notevole entità, e che, fra tali lavori, assume oggi rilevanza particolare l'esigenza di completare la sezione di ponente della « Darsena Toscana » e delle connesse infrastrutture;

premessi che per i lavori di completamento della sezione di ponente della « Darsena Toscana » con tutte le necessarie infrastrutture è stato valutato un costo complessivo di 167 miliardi circa, dei quali 58 per i lavori della sola Darsena —

se risponda a verità la notizia secondo cui del finanziamento di 58 miliardi ottenuto nel 1984, a seguito di una ripartizione dei fondi FIO elaborata dal CIPE per i lavori alla Darsena, ne sia stato effettivamente erogato ed utilizzato solo una parte (il 40 per cento) perché per la restante è mancata la copertura della BEI;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

se sia possibile ridurre i tempi tecnici necessari per il completamento della erogazione di detto fondo e sollecitare la BEI ad assicurare detta copertura;

a che punto sia la pratica di un finanziamento di 62 miliardi circa a carico dei Fondi FIO 1985 che, su sollecitazione delle autorità locali, è stata accolta dal Ministero dei lavori pubblici;

se risponda a verità la notizia che finanziamenti di circa 60-70 miliardi siano stati già disposti per i porti di La Spezia e Savona mentre a Genova sarebbero iniziati lavori per utilizzare uno stanziamento di 375 miliardi. (5-02249)

CHERCHI, CERRINA FERONI, BORGHINI, GRASSUCCI, PROVANTINI E CHELLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

in relazione allo stato di agitazione posto in essere in tutto il paese da parte degli esercenti della distribuzione di carburanti;

tenuto conto del ritardo nell'attuazione del complesso di azioni previste dal PEN che costituisce la indispensabile premessa ad interventi sul regime dei prezzi petroliferi;

viste le incombenze dell'attuale sistema di formazione dei prezzi rilevate dall'indagine effettuata dal Ministro interrogato a livello CEE -

se non reputi necessario fornire urgentemente assicurazioni che nessun intervento sarà effettuato sul regime dei prezzi dei prodotti petroliferi, permanendo le situazioni di cui in premessa. (5-02250)

CASTAGNOLA E MACCIOTTA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se gli risulta che per dichiarazione dello stesso amministratore delegato della STET-IRI (vedi *Bollettino delle Commissioni* del 22 gennaio, pag. 59) le deliberazioni delle assemblee della costituen-

da Società ITALTEL-TELETTRA dovranno essere assunte col 60 per cento dei voti;

se non consideri che questo sia un patto parasociale del tutto in contrasto con l'impegno contenuto nella autorizzazione del Ministero delle partecipazioni statali, nella quale si richiede il controllo della maggioranza da parte di azionisti pubblici;

se non reputa che tale clausola annulli ogni differenza fra maggioranza (48 + 4) e minoranza (48) nelle decisioni della società;

se non reputa che non solo per le note vicende Agusta-Westland-FIAT-Sirkowskj, ma anche per questi nuovi eventi debba essere per intero ridiscussa e ridefinita tutta la materia. (5-02251)

SILVESTRI, BROCCA, LUSSIGNOLI, ROSSATTINI, RAVASIO, VISCARDI, ASTORI, REBULLA, AZZOLINI, MATTARELLA, RIGHI, FALCIER, RUBINO, BIANCHINI ROSSINI E TEDESCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se il Governo italiano è a conoscenza della linea che i tre rappresentanti della CEE (Olanda, Lussemburgo ed Inghilterra) assumeranno nel corso dell'incontro che avverrà a Lusaka nei giorni 3 e 4 febbraio 1986 con i Paesi della Linea del Fronte (Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Angola, Mozambico e Botswana).

Gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di svolgere una azione decisa affinché nel corso di quell'incontro i Paesi della CEE assumano impegni concreti nella lotta contro l'*apartheid* al fine di porre fine alla situazione di violenza e di repressione accentuatasi giorno dopo giorno (sanzione economiche, isolamento internazionale ecc.). Gli interroganti infine chiedono di conoscere il giudizio del Governo sulla politica del regime razzista sudafricano a diversi mesi di distanza della visita effettuata nell'Africa Australe dalla troika europea, guidata dal nostro Ministro degli affari esteri, e che ben pochi miglioramenti ha arrecato all'arroventato e sanguinoso clima di tensione locale. (5-02252)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**AGOSTINACCHIO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i magazzini AIMA (tale fatto è emerso in data 18 gennaio 1986 durante i lavori del Consiglio comunale di Ascoli Satriano in provincia di Foggia, presenti i rappresentanti di un comitato di agitazione unitario di agricoltori e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali) vengono aperti per il deposito dei cereali nel mese di agosto, a campagna ultimata;

i ritardi denunciati rendono praticamente impossibile agli agricoltori il conferimento del prodotto al prezzo di intervento stabilito per evitare che manovre speculative possano determinare danno ai produttori;

i ritardi colpiscono soprattutto i coltivatori che si trovano in condizioni economiche precarie, costretti, quindi, a vendere a prezzi che non coprono i costi;

i ritardi denunciati, alla luce di quanto è stato detto sulle infiltrazioni della malavita organizzata in provincia di Foggia, determinano non pochi sospetti e perplessità;

è assolutamente necessario eliminare le cause dei denunciati ritardi, che rendono inutile il prezzo di intervento e consentono oscure manovre speculative in danno della produzione —

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per evitare i suddetti denunciati ritardi nella corrente annata agraria. (4-13203)

**POLESELLO E BARACETTI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se:

a) sia stato definito un programma di riorganizzazione territoriale dei tribunali, anche al fine di realizzare economie

funzionali del Ministero di grazia e giustizia attraverso la eliminazione delle sedi considerate « minori »;

b) sia compreso anche il tribunale di Tolmezzo, in provincia di Udine, tra i tribunali « minori » da eliminare;

c) sia stato considerato il ruolo importante che il tribunale di Tolmezzo svolge attualmente nel territorio della Carnia e dell'Alto Friuli essendo la città di Tolmezzo il capoluogo naturale e storico di un territorio che ha sempre avuto autonomia propria nel contesto friulano ed avendo a mente che la politica di decentramento amministrativo è giudicata oggi, nel Friuli-Venezia Giulia, necessaria anche dalla giunta regionale;

d) giudichi possibile la eventuale « eccezione » del tribunale di Tolmezzo, nella politica di riorganizzazione territoriale citata, proprio in ragione delle specificità storiche della Carnia e dell'Alto Friuli ed in considerazione della opportunità di non assumere la sola dimensione demografica per proporre la soppressione. (4-13204)

**FACCHETTI.** — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con decreto legge del 1° febbraio 1985, n. 9, vennero estese alle aziende industriali, commerciali, artigianali, turistiche, alberghiere, site nelle località di Baia Domizia, Baia Felice, Baia Azzurra, Villaggio Le Perle, tra l'altro, le provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;

i benefici del suddetto decreto legge non convertito rimasero validi in virtù dell'articolo 5 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito nella legge 3 maggio 1985, n. 211, articolo 2, che testualmente recitava così: « Restano validi tutti gli atti posti in essere ed i rapporti giuridici sorti in attuazione dei decreti-legge 29 giugno 1984, n. 271, 29 novembre 1984, n. 793 e 1° febbraio 1985, n. 9;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

tutte le aziende delle località sopracitate presentarono al Prefetto di Caserta, competente territorialmente, le istanze relative al 1° comma e cioè di un contributo straordinario di importo non superiore al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG per l'anno 1981 da desumersi dalla dichiarazione dei redditi presentata nel maggio 1982, e alla concessione del contributo a fondo perduto del 20 per cento previsto dal 2° comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

a tutt'oggi non si è ancora provveduto a liquidare il sopra accennato contributo agli aventi diritto -

i motivi per i quali la Prefettura di Caserta non ha ancora provveduto ad emettere, malgrado il lungo tempo trascorso (10 mesi), i decreti di accertamento dei danni così come previsto dall'articolo 5 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, comportando così i gravissimi danni economici ad una zona già così duramente colpita dai fenomeni indotti del sisma del 1980 e dal bradisismo di Pozzuoli del 1983. (4-13205)

TAMINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che il Gruppo nazionale scuola donatori volontari sangue (GNSDVS) ha denunciato l'ingiusta corresponsione di un contributo da parte delle USL alle associazioni di donatori di sangue, nonché la vendita di flaconi di sangue e sacche di plasma da parte dell'AVIS agli ospedali -

se corrisponde al vero quanto denunciato dal GNSDVS;

se non ritenga opportuna l'abolizione di detti compensi per destinarli all'attuazione dei ticket sanitari. (4-13206)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica di pensione di guerra del signor Gagliardi Giuseppe nato a Minervino Murge (Bari) il 2 giugno 1959 e residente attualmente in Corso Alessandria n. 179, Asti, il quale

in seguito a ferite riportate in seguito allo scoppio di un residuo di guerra, riportando l'amputazione della mano destra, inoltrò domanda di pensione in data 7 settembre 1971, e sollecitata in data 29 gennaio 1981, e che tutt'ora è privo di una risposta. (4-13207)

BERSELLI E BAGHINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere - premesso che:

esistono notevoli difficoltà in sede di applicazione dell'articolo 6 della legge numero 140 del 1985 da parte dell'INPS e degli enti pensionistici interessati;

molti fogli matricolari non sono completati nel quadro D, cioè il quadro delle campagne di guerra o delle operazioni di guerra;

gli enti pensionistici vogliono invece che tale quadro sia completo e non ritengono di dover interpretare quanto riportato negli altri quadri;

la stessa fotocopia autentica della Croce al merito di guerra non viene ritenuta sufficiente;

molti fogli matricolari non sono aggiornati per incuria, vuoi degli uffici, vuoi degli interessati;

in questo caso occorre tenere presente che per i dipendenti non pubblici la qualifica di ex combattenti o le campagne di guerra, prima della emanazione della legge n. 140 del 1985, non aveva alcun significato; di qui i mancati aggiornamenti;

per quanto concerne poi la posizione delle classi più anziane, i fogli matricolari sono stati trasferiti all'Archivio di Stato da dove debbono essere richiamati;

da quanto sopra derivano gravi disagi nei distretti ove migliaia di domande di foglio matricolare aggiornato stanno creando non pochi problemi e si prevede che l'arretrato potrà venire smaltito solo con il lavoro di anni -

se non ritenga che i distretti militari potrebbero rilasciare un documento tipo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

« dichiarazione integrativa » semplificandola con la sola dicitura « Ha diritto ai benefici stabiliti dalle leggi vigenti a favore degli ex combattenti ». Ciò naturalmente dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti richiesti dalla circolare 5.000/53;

se non ritenga altresì che per gli ex prigionieri si potrebbe richiedere che l'INPS consideri documenti validi i vecchi modelli 0/27 indicanti il periodo « dal ..... al ..... », durante il quale il richiedente ha sofferto la prigionia;

se non ritenga infine che potrebbero venire considerati validi dall'ente erogatore, sentito il Ministero della difesa, i documenti attestanti il conferimento di decorazioni al valor militare o di croci al merito di guerra;

quali iniziative urgenti intenda pertanto porre in essere al fine di risolvere i tanti problemi che affliggono gli ex combattenti. (4-13208)

TAMINO, POLLICE E GORLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale 20 dicembre 1985, n. 367, al punto 4 lettera f) afferma testualmente che: « possono essere accolte domande di preiscrizione a scuole comprese in zone diverse da quelle di pertinenza purché siano compatibili con le disponibilità delle strutture recettive della scuola ...omissis... e per quanto riguarda la scuola elementare non comportino aumenti di classi »;

ciò significa praticamente la possibilità di abbattere i bacini di utenza e di convogliare le iscrizioni nelle scuole di gradimento col grave rischio di una privatizzazione di fatto della scuola pubblica e, quindi, della creazione di scuole omogenee al proprio interno con grave pregiudizio del pluralismo culturale;

al punto 2, lettera c) della citata circolare si raccomanda ai presidi di « evitare la dispersione tra varie prime classi

di scuola media, degli alunni provenienti dalla medesima quinta classe elementare »; ciò limita di fatto il diritto degli organi collegiali di intervenire come loro specifica competenza nella determinazione dei criteri per la formazione delle classi e suggerisce un criterio che contraddice quanto si pensava definitivamente acquisito dal dibattito pedagogico e culturale di questi ultimi anni: la equiterogeneità nella formazione delle classi (disomogeneità culturale e sociale della classe, omogeneità delle classi tra di loro);

il provveditore agli studi di Milano Finocchiaro, ha accompagnato la citata circolare con una di sua emanazione (n. 6 del 9 gennaio 1986) in cui arriva ad ipotizzare, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la possibilità del « rifiuto » della domanda di iscrizione da parte delle scuole contraddicendo così la conquista sociale del diritto allo studio e ribadendo una sua collaudata vocazione (vedi suo intervento estivo sulle attività integrative) a farsi interprete delle circolari ministeriali con una logica, se possibile, ancora più miope e restrittiva —:

se il Ministro intenda intervenire sul provveditore agli studi di Milano per correggere le interpretazioni « originali » di quest'ultimo e se intenda desistere dall'apportare profonde e negative modificazioni al funzionamento della scuola pubblica attraverso una pratica di ultracentralizzazione nel governo della scuola che tende a svuotare di qualsiasi funzione gli organismi di gestione sociale, anche in contrasto con quanto deciso dal Parlamento. (4-13209)

NUCARA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'ENEL dopo molti anni che ciò non accadeva, presenta il bilancio a pareggio;

sono pervenuti su questo aspetto, da più parti, apprezzamenti nei confronti degli attuali amministratori;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

in generale la politica di diversificazione delle fonti energetiche perseguita dall'ENEL si è mossa in armonia con le indicazioni del Parlamento;

considerato che l'Ansaldo, società totalmente controllata dalla Finmeccanica (il cui *management* deve rispondere del proprio operato al presidente della società finanziaria cui fa capo) è oggetto di consistenti commesse da parte dell'ENEL;

considerato altresì che per la centrale nucleare di Trino Vercellese la stessa Ansaldo aveva proposto nel febbraio '85 offerte per duemila e duecento miliardi e che nel corso della trattativa con l'ENEL tale importo, nel dicembre dello stesso anno, veniva ridotto di circa ottocento miliardi —;

quali iniziative intende prendere il Ministro affinché offerte così sensibilmente fuori mercato non siano più prese in considerazione;

quali proposte intende formulare al Consiglio dei ministri per il rinnovo della nomina del presidente dell'ENEL, atteso che voci insistenti danno per probabile la nomina dell'attuale presidente della Finmeccanica;

se non ritiene il Ministro di potersi trovare di fronte ad interessi oggettivamente conflittuali qualora il presidente della Finmeccanica dovesse essere nominato presidente dell'ENEL e se non ritiene altresì di dover ritirare eventuali proposte che in tal senso fossero state presentate in Consiglio dei ministri. (4-13210)

CRIVELLINI, AGLIETTA, CALDERISI, MELEGA, PANNELLA, ROCCELLA, RUTELLI, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI e TEODORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel GR 2 delle ore 8,30 di martedì 21 gennaio 1986 è stato trasmesso un incredibile « servizio » che nella sua presentazione e nel suo testo è uno scientifico,

deliberato, inaudito attacco di parte contro un eventuale *referendum* (ancora da indire) sulla caccia, e allo stesso tempo una difesa ad oltranza dei molteplici interessi che ruotano attorno alla caccia;

la trascrizione di tale « servizio » è la seguente:

« ... Sempre più aspri in questi giorni gli attacchi contro la caccia sentiamo Gianni Luciolli.

Vi sono nuovi fermenti antivenatori che potrebbero sfociare nella proposta di un rinnovato *referendum* che in questo momento non troverebbe giustificazione se non quella di accontentare certe frange protezionistiche che non vogliono rendersi conto che la caccia è un fenomeno che va gestito proprio dalla collaborazione tra naturalisti e cacciatori nell'interesse dell'ambiente e della fauna come avviene in tutti i paesi civili. D'altronde il milione e mezzo di cacciatori costituiscono una realtà sociale che coinvolge direttamente nei settori indotti almeno 7 milioni di persone e movimentano un giro d'affari di 1.000 miliardi l'anno. Il parziale blocco del mondo della caccia, paralizzato da questi movimenti di opinione "caccia sì, caccia no" è all'origine di questa crisi industriale che ha costretto in cassa integrazione un migliaio di artigiani e di operai della Valtrompia e paralizzato anche ogni iniziativa di politica economico-venatoria vanificando la programmata istituzione di grandi riserve di caccia nei territori ad agricoltura svantaggiata dove si potrebbe sviluppare un fiorente turismo venatorio internazionale ... »;

essendo ancora in vigore Costituzione e leggi dello Stato, la RAI-TV non dovrebbe essere usata tanto cinicamente e apertamente per fini di parte ed in particolare nell'esclusivo interesse di venditori di armi e delle associazioni venatorie;

non si individuano altre possibili ipotesi se non le seguenti:

a) il GR 2 e il giornalista Gianni Luciolli sono manifestamente incapaci dal punto di vista professionale;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

b) la Direzione della RAI è « condizionata » dai gruppi industriali economici interessati ad una sempre maggiore estensione della caccia;

c) il giornalista Gianni Luciolli figura nel libro paga di tali gruppi;

d) una combinazione delle tre precedenti -:

di fronte ad un fatto tanto grave quali immediati provvedimenti il Governo vuole prendere nelle prossime ore per impedire il ripetersi di simili atti che oscillano tra la totale incapacità professionale e il codice penale. (4-13211)

**RAUTI, MACERATINI E FINI.** — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

la realizzazione della nuova sede dell'ospedale civile di zona di Ceccano (attualmente nella competenza della unità sanitaria locale Frosinone/5) è stata programmata da oltre un ventennio ed i lavori di costruzione della stessa, iniziati da circa 15 anni, si sono bloccati da tempo alla fase del rustico, per altro costato centinaia di milioni, non tutti svalutati;

ci si trova quindi in presenza dell'ennesima opera pubblica incompiuta e le relative responsabilità, questa volta, sarebbero imputabili a clamorosi quanto sconcertanti errori compiuti nei calcoli delle opere in cemento armato e nell'affidamento degli appalti a ditte ritenute di scarsa caratura tecnica;

sembra che la ex Cassa per il Mezzogiorno - come si rileva da una nota del periodico locale *Il Picchio* e da un atto ispettivo del consigliere regionale del Lazio onorevole Oreste Tofani, del MSI-destra nazionale - su conforme parere dell'Assessorato regionale alla sanità, abbia eliminato quel progetto dall'elenco delle opere finanziabili e ciò senza che nessuna delle pubbliche amministrazioni interessate si sia fatta carico di indicare una qualunque possibile utilizzazione delle strutture

già realizzate e, d'altro canto, senza che siano state proposte ipotesi alternative per dotare l'ospedale di Ceccano di una più efficiente e decorosa sede; esigenza, questa, che stando ai progetti era ritenuta indilazionabile già oltre venti anni fa -:

1) se è vero che i calcoli relativi alle opere in cemento armato di quella che avrebbe dovuto essere la nuova sede dell'ospedale zonale di Ceccano erano errati al punto da non garantire la stabilità delle strutture che, nonostante ciò, sono state ugualmente realizzate;

2) in che modo sono state verificate le capacità tecniche, in rapporto all'opera da realizzare, della società, o delle società, appaltatrici;

3) le iniziative di vigilanza e di controllo assunte dalle pubbliche amministrazioni interessate nelle fasi di progettazione e di edificazione;

4) le responsabilità eventualmente rilevate e contestate, e nel caso dell'avvenuto accertamento, le iniziative assunte o che si intende assumere, anche segnalando il caso alla Corte dei conti, per il recupero di somme altrimenti avventurosamente sperperate. (4-13212)

**RIGHI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

esiste la necessità per il nostro Paese di un Servizio nazionale di protezione civile efficace ed efficiente in grado di rispondere a qualsiasi evento calamitoso e dia un senso di tranquillità e sicurezza alla popolazione;

la legge n. 996 del 1970 alla prova dei fatti ha dimostrato i suoi limiti per l'indeterminatezza dei fini che la contraddistingue, per le difficoltà incontrate nel coordinamento delle varie organizzazioni ed enti interessati e per avere identificato la funzione pubblica di protezione civile quasi esclusivamente nell'attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni interessate da catastrofi o calamità naturali;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

esiste per converso la necessità di fronteggiare rischi complessi e gravi di varia natura connessi allo sviluppo produttivo, tecnologico ed urbanistico;

perdura uno stato di incertezza e di confusione a causa del non completo chiarimento delle competenze fra Presidenza del Consiglio e Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile con il rischio che i disservizi aumentino;

a parere dell'interrogante è opportuno varare il provvedimento legislativo relativo all'istituzione del Servizio nazionale di protezione civile parallelamente al nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che da sempre e quotidianamente con professionalità, capacità ed efficacia ha svolto molti compiti di protezione civile sia sul piano della prevenzione che del soccorso e quindi può a giusto titolo costituire il fulcro dell'attività ordinaria e straordinaria di protezione civile (ivi compreso il rapporto, il coordinamento e l'eventuale addestramento preventivo delle associazioni volontarie) se adeguatamente ristrutturato, potenziato e razionalizzato -:

quali urgenti provvedimenti intendano prendere per quanto riguarda l'organico (oggi assolutamente carente) ed i mezzi tecnici riferiti alla provincia di Vicenza, che si caratterizza per insediamenti produttivi e civili diffusi con alta concentrazione di aziende industriali e artigianali e per vaste aree boschive collinari e montane, e quindi ha bisogno di un servizio adeguato mentre vi sono zone insufficientemente dotate come quelle relative al capoluogo ed ai distaccamenti di Bassano del Grappa, Schio, Asiago, Arzignano e Lonigo o pericolosamente sguarnite come la Valle dell'Agno ed il basso vicentino. (4-13213)

MACERATINI, RAUTI E FINI. — Ai Ministri della sanità e del tesoro. — Per conoscere - premesso che:

per il completamento della nuova sede dell'Ospedale « Santa Croce » di Ar-

pino sono stati erogati finanziamenti ritenuti sufficienti ad attivare almeno parzialmente la nuova struttura a partire dal prossimo mese di maggio;

invece, come denuncia il settimanale *Corriere di Frosinone* del 22 dicembre 1985, come vuole il consolidato « costume » dei pubblici appalti, è arrivata puntuale l'ennesima revisione prezzi che ha assorbito tutte le disponibilità, ha fatto saltare il preannunciato - in campagna elettorale - completamento dell'opera e fatto slittare a tempi indeterminati l'entrata in funzione di quella struttura -:

1) se si ritiene compatibile con le regole della buona amministrazione del pubblico denaro il protrarsi di una situazione che tra ritardi, errori amministrativi ed incapacità di vario genere - come implacabilmente denuncia il *Corriere di Frosinone* - vede quell'opera, destinata ad un essenziale servizio pubblico, tutt'ora incompleta a tredici anni dall'inizio dei lavori;

2) le indagini tecniche, amministrative e contabili che - se necessario anche segnalando il caso alla Corte dei conti - si intendono attivare e sollecitare per confrontare l'utilizzazione dei finanziamenti ai tempi di realizzazione dell'opera e garantirne almeno parzialmente la fruttuosità, mediante il tempestivo completamento della stessa, anche tenuto conto del fatto che quella struttura ospedaliera lamenta gravissime difficoltà funzionali già segnalate (atto di sindacato ispettivo n. 4-13803 del 5 aprile 1983), alcune delle quali potrebbero trovare una parziale soluzione con il completamento dei lavori di che trattasi. (4-13214)

PASTORE. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per conoscere - premesso che:

a) il secondo comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1985, n. 207, testualmente recita: « Il personale che sia stato assegnato all'INPS o alle unità sanitarie locali in base ai contingenti numerici de-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

terminati ai sensi dell'articolo 67, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che, nel periodo dal 28 novembre 1981 all'11 febbraio 1982, abbia presentato, ai sensi delle disposizioni citate nel precedente comma, al Ministero della sanità, direttamente o tramite l'Ente di appartenenza, domanda di assegnazione alle unità sanitarie locali o all'INPS, è trasferito nei ruoli nominativi regionali della regione richiesta o all'INPS salvo revoca della domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) il quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1985, n. 207, prescrive che: « Per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, in base ad obiettive esigenze » -:

i motivi che ritardano l'emanazione del decreto interministeriale sopra citato;

in particolare se sono state rilevate e prese in considerazione le « obiettive esigenze » prescritte al quarto comma dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1985, n. 207. (4-13215)

**MONGIELLO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

nel novembre 1984, l'insegnante elementare Antonio Bisceglie, già segretario del Circolo didattico di Apricena (FG) ed il direttore didattico dello stesso istituto Giovanni Corticelli, venivano trasferiti per incompatibilità ambientali;

il Bisceglie aveva più volte denunciato, e sempre per iscritto, al Provveditore agli studi di Foggia, presunte irregolarità amministrative e contabili, nonché presunte violazioni di leggi commesse da parte del direttore Corticelli;

presso il TAR di Puglia sono tuttora pendenti i ricorsi da entrambi prodotti avverso i rispettivi provvedimenti di trasferimento;

il direttore Giovanni Corticelli viene trasferito nuovamente presso la sede di Apricena, mentre la stessa sede è stata negata, su relativa richiesta, al Bisceglie, perché in contrasto con le norme vigenti -

quali atti o norme sono stati adottati per la definizione dei due diversi trattamenti poiché, nel caso specifico, sembra che ad essere stato favorito sia stato il denunciato rispetto al denunciante;

quali iniziative intenda adottare, per ovviare alla situazione descritta. (4-13216)

**BARBATO, RODOTA, MANNUZZU, FERRARA, GIOVANNINI E MASINA.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e per la funzione pubblica.* — Per sapere - premesso che:

un gruppo di impiegati dipendenti dell'ufficio postale della Camera dei deputati ha regolarmente vinto un concorso che li qualifica al VI livello (dirigente d'esercizio);

l'amministrazione delle poste pretende che i suddetti impiegati, per beneficiare della promozione, debbano cambiare ufficio;

il loro lavoro a Montecitorio non viene considerato in posizione di comando o di distacco presso un organo politico, come invece appare evidente che sia -

se non si tratti di chiara disparità di trattamento nei confronti di altri dipendenti dell'amministrazione postale che prestano servizio nei sindacati, nelle segreterie politiche o presso singoli deputati; e ciò dal momento che gli impiegati ai quali si pone questo dilemma fra trasferimento e rinuncia alla promozione, svolgono evidentemente un lavoro di specifiche qualità politiche, in un ufficio che non è aperto al pubblico, con orari e calendari stabiliti dalla Presidenza della Camera dei deputati, e prestazioni fiduciarie presso la sede più politica che esista. (4-13217)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

ALAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - atteso che

a) da notizie apparse sulla stampa risulta che la costruenda autostrada Siracusa-Gela-Agrigento verrebbe realizzata solamente fino a Castelvetro;

b) se tali notizie rispondessero al vero sarebbe da presumere che non verrebbe costruita la continuazione fino a Trapani;

c) la mancata realizzazione di questo tratto, oltre a non consentire la chiusura definitiva dell'anello perimetrale autostradale dell'isola penalizzerebbe in maniera determinante una zona di estrema importanza nel contesto sociale economico e produttivo della Sicilia e del Mezzogiorno;

d) per i motivi suesposti i comuni di Trapani, Marsala, Petrosino, Erice, Custonaci ed altri centri della Sicilia Occidentale resterebbero tagliati fuori dai traffici autostradali da e per la Sicilia Orientale;

e) permanendo tale stato di cose chi dovesse recarsi da Trapani a Siracusa utilizzando per necessità l'autostrada dovrebbe raggiungere prima lo svincolo autostradale di Alcamo, quindi proseguire per Castelvetro, infine per Siracusa -:

1) come il Ministro intenda operare per affrontare e risolvere in termini positivi una questione che, per la sua complessità e delicatezza rischia di produrre consistenti danni economici e morali ad una zona impegnata con grande volontà e determinazione sulla via dello sviluppo e del progresso sociale ed economico (come il porto peschereccio di Mazara del Vallo e quello vitivinicolo di Marsala);

2) se, nelle more della ristrutturazione complessiva della viabilità della Sicilia Occidentale, non ritenga di dare immediatamente corso all'ampliamento della SS 115, che collega Marsala a Mazara del Vallo, dal momento che essendo estremamente transitata per l'intenso scambio tra i due porti, ma avendo una carreggiata molto stretta, risulta essere troppo pericolosa per gli utenti ed in considerazione

del fatto che trasformare tale tratto in strada a scorrimento veloce non costituirebbe oltretutto un provvedimento particolare ed eccezionale in quanto la stessa cosa avvenne dieci anni fa per la SS 115 nel tratto Marsala-Trapani.

(4-13218)

JOVANNITTI, CIANCIO, DI GIOVANNI, SANDIROCCO, CIAFARDINI E IANNI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere se:

rispondono a verità le voci, secondo le quali, tra i provvedimenti di ristrutturazione del servizio di POLFER, rientrerebbe, inopinatamente, anche la soppressione dei posti di L'Aquila, Vasto e Giulianova in Abruzzo;

in conseguenza dell'allarme suscitato tra gli operatori del settore e tra gli utenti del servizio, in relazione ai rischi che ne deriverebbero alla sicurezza degli impianti lungo linee di notevole valore strategico, non ritengano di smentire tali voci e dare un cenno di rassicurazione a quanti, enti locali compresi, hanno espresso il loro giusto risentimento.

(4-13219)

JOVANNITTI, SANDIROCCO E CIANCIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso che:

con i fondi della legge 17/81 furono finanziate opere di ristrutturazione e di ampliamento della Stazione delle ferrovie dello Stato dell'Aquila;

i lavori progettati ed approvati furono appaltati alla ditta COFER con decreto ministeriale n. 519 del 15 marzo 1982, che li iniziò quasi subito;

nel giugno del 1984, gli scavi ed il movimento terra portarono al ritrovamento di materiali bellici inesplosi residuati dei bombardamenti dell'ultima guerra;

in conseguenza di ciò furono immediatamente sospesi i lavori ordinando, nel contempo, l'opera di bonifica che, secon-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

do gli incaricati, fu portata a termine nei mesi di ottobre-novembre 1984;

da allora, e sono passati 14 mesi i lavori di ristrutturazione comprendenti, tra l'altro, il rinnovo dell'armamento, la costruzione di una pensilina e di un sottopassaggio, non sono stati più ripresi -

quali provvedimenti sono *in itinere* ed eventualmente cosa si intende fare con urgenza, per consentire la ripresa e la ultimazione di detti lavori, anche in relazione al fatto che la tratta ferrovie dello Stato Sulmona-L'Aquila-Terni, è stata, giustamente, ricompresa tra quelle ritenute « essenziali » sia per la sua collocazione in un'area interna di valore strategico che per il servizio che offre nell'ambito di tre regioni: Abruzzo, Lazio, Umbria.

(4-13220)

BROCCA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia riguardante gli insegnanti elementari, non di ruolo, che hanno conseguito il diploma di tecnici di logopedia presso la scuola apposita dell'università di Padova, ai quali è stata negata la possibilità di ottenere una valutazione, in sede di presentazione di domanda di supplenza, del titolo acquisito in un corso triennale, alla stregua dei corsi biennali di specializzazione per interventi in favore di alunni portatori di *handicap*;

quali siano le ragioni di detta esclusione che penalizza degli insegnanti specializzati in un corso rigoroso ed impegnativo e quali iniziative intenda assumere per riparare all'incomprensibile discriminazione.

(4-13221)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI, CRIVELLINI, MELEGA, PANNELLA, SPADACCIA, STANZANI GHEDINI E TEODORI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere - premesso che:

lo stesso Ministro per i beni culturali e ambientali così come i suoi prede-

cessori onorevole Scotti e onorevole Vernola, hanno espresso un parere favorevole alla realizzazione del Museo Emilio Greco di Orvieto;

la Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA. e SS. per l'Umbria ha comunicato in data 25 gennaio 1985 al comune di Orvieto la propria disponibilità per l'allestimento del Museo Greco al piano terreno del « Palazzo Soliano » di Bonifacio VIII;

a favore di tale sistemazione si è pronunciato, con apposita delibera in data 26 marzo 1985, il consiglio comunale di Orvieto;

l'Opera del Duomo di Orvieto, proprietaria dell'immobile, ha manifestato la sua disponibilità a concederne l'uso per la collocazione delle opere donate da Emilio Greco;

l'allestimento del museo comporterebbe modestissima spesa -:

1) quali ragioni ostano alla realizzazione di una così rilevante iniziativa culturale;

2) quali iniziative il Ministro intende urgentemente intraprendere per assicurare infine il buon esito di una vicenda che incredibilmente si trascina - nonostante l'impegno degli operatori culturali orvietani - sin dal luglio 1980, quando cioè Emilio Greco annunciò la donazione di 30 sculture e 100 opere grafiche alla città di Orvieto.

(4-13222)

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se la nomina a preside incaricato nella scuola media statale di Ovaro (Udine) del professor Lorenzo Amat risponde a motivi di necessità o di scelta. In quest'ultimo caso, il più plausibile, come mai non sono stati debitamente analizzati i motivi soggettivi ed oggettivi che presiedono alle scelte.

In detta scuola il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle ore 13,50 alle 16,20,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

si effettuano ore curriculari ed attività integrative.

Orbene per due pomeriggi su tre la professoressa Anna Maria Toson, abitante a Villa Santina, paese a circa 12 chilometri, docente di francese, ancora in cura per ustioni di terzo grado profonde, al viso, alle gambe, alle mani, è stata ingaggiata dalla mattina alla sera. Dopo circa venti operazioni sussistono problemi circolatori alle gambe ed alle mani.

Di fronte a simile situazione il preside ha imposto il suo autoritarismo ed ha invocato la giustizia distributiva nella assegnazione degli orari.

Visto che altri insegnanti, in ottima salute e residenti *in loco*, hanno un orario molto razionale, limitato al mattino o trasferito integralmente al pomeriggio; considerato che simile preside manca di comprensione e di capacità organizzatrice, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga doverosa ed urgentissima una ispezione che chiarifichi la situazione, vagli le capacità direttive, umane e di giustizia del preside, esamini gli orari e le direttive in esse attuate e prenda i provvedimenti che le circostanze richiedono. (4-13223)

POTI. — *Ai Ministri per l'ecologia, dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere —

premessi che ricorrenti denunce di stampa e di organismi ed associazioni pongono seri interrogativi sul rischio di inquinamento delle falde freatiche e delle sorgenti relative all'approvvigionamento idrico di alcune regioni meridionali, fra cui la Puglia, a causa dell'insediamento di numerose industrie in alcune aree della Campania;

tenuto conto che è necessario attivare con urgenza ogni misura di controllo e di verifica preventiva, come previsto dalle norme vigenti —:

quali iniziative si intendono prendere perché la Commissione tecnica nominata

dal Comitato interministeriale d'inchiesta, sia in grado di riunirsi regolarmente, estendendo eventualmente le competenze su basi più larghe, e possa effettuare ogni accertamento e fornire le più ampie garanzie sulla fattibilità delle opere per gli insediamenti industriali e sull'impatto ambientale nelle predette aree, depositando la relazione prevista, onde evitare conseguenze negative, se non addirittura danni irreparabili, su tanti acquedotti meridionali, che dissetano milioni di cittadini specialmente pugliesi. (4-13224)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la strada di collegamento SS 106 Albidona-Alessandria del Carretto spesso si trova in condizioni di difficile agibilità — se non ritenga utile ed opportuno predisporre lo studio di fattibilità per tracciati alternativi lungo il fondovalle del Saraceno e del Ferro al fine di meglio soddisfare le esigenze delle popolazioni interessate. (4-13225)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nonostante da anni vi fosse disponibilità finanziaria, notevoli ritardi si registrano nell'avvio dei lavori relativi al completamento della strada fondovalle Cannas.S. 106 — quali iniziative intende adottare per vincere, privilegiando interessi generali, eventuali resistenze nella localizzazione del tracciato e dare l'avvio ai lavori. (4-13226)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere —

premessi che nel piano stralcio triennale della grande viabilità approvato recentemente dal Parlamento è stata inserita la costruzione del raccordo autostradale Sibari-Taranto da parte dell'ANAS;

considerato che le caratteristiche geomorfologiche del terreno nel tratto calabrese frappongono maggiori difficoltà

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

e, conseguentemente, più tempo sia per la progettazione che per la costruzione -:

se non ritenga utile ed opportuno, nell'avvio degli interventi, dare priorità al tratto autostradale ricadente nel territorio calabrese. (4-13227)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che la S.S. 18 nel tratto Paola-Fuscaldo resta interrotta incomprensibilmente da vari anni con grave danno per l'economia e per le popolazioni - quali sono i motivi di tanta inerzia, tanto disinteresse nei confronti di una grande arteria, con densissimi flussi di traffico, con grave danno per l'economia e le popolazioni, e quali i tempi di riattivazione. (4-13228)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che da decenni le popolazioni interessate aspirano al collegamento della SS 92, nel tratto Cerchiara di Calabria e San Lorenzo Bellizzi, con il versante lucano del Pollino in territorio di Terranova del Pollino - se ritenga utile riproporre lo studio di fattibilità del cennato collegamento e disporre adeguati e conseguenti interventi. (4-13229)

MUNDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che la strada statale SS 18 in località S. Gregorio nel tratto Scilla-Villa S. Giovanni è da oltre un anno interrotta con grave pregiudizio per le popolazioni e l'economia dei due importanti comuni e che nel centro di Scilla le condizioni delle scarpate a monte della stessa strada nei punti sovrastanti il rione di Chianalea, il quartiere Spirito Santo e l'abitato di Marina Grande configurano un serio pericolo per il traffico e perfino per le abitazioni ed i cittadini - i motivi di così notevoli ritardi nell'effettuare i necessari lavori e, comunque, quali interventi sono previsti e i tempi di realizzazione. (4-13230)

ALAGNA, AMODEO, FIORINO, ANDÒ E BARBALACE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - atteso che:

a) sulla strada statale 121 centrale sicula Palermo-Catania una frana caduta nel 1972 tra i centri di Marianopoli e Santa Caterina Villermosa blocca, tuttora, il transito stradale, costituendo origine di ulteriori dissesti nel tratto indicato;

b) da ben quattordici anni, proprio con questa incredibile situazione, il collegamento tra i comuni di Roccapalumba, Lercara Friddi, Vallelunga, Villalba, Marianopoli, Santa Caterina e l'autostrada Palermo-Catania è pesantemente compromesso;

c) alle difficoltà ed ai problemi di ordine generale se ne sommano altri più particolari e specifici quale quello dei cittadini di Marianopoli i quali, per recarsi presso i competenti uffici giudiziari debbono recarsi a Santa Caterina Villermosa che si trova proprio al di là della frana -

se non ritenga di dover intervenire con estrema urgenza per risolvere una situazione tanto grave quanto incredibile che provoca concreti disagi alla popolazione dei centri citati e diffonde disagio e malumore nei confronti delle istituzioni. (4-13231)

AGOSTINACCHIO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

l'ex preside della scuola media « F. De Carolis » di San Marco in Lamis (Foggia), professor Nardella Tommaso, invece di confermare al provveditore agli studi di Foggia, nel mese di luglio 1985, i 270 alunni già trasmessi nel mese di febbraio 1985, comunicò n. 225 alunni da iscrivere nelle prime classi per l'anno 1985-1986;

la diminuzione degli alunni è dovuta al fatto che l'ex preside Nardella non comunicò i 45 alunni non scrutinati per as-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

senze nella valutazione finale dell'anno scolastico 1984-1985, i quali erano vivi, non avevano cambiato residenza o domicilio e non avevano frequentato la scuola per otto anni;

la suddetta omessa comunicazione dei 45 alunni portava alla perdita di n. 2 prime classi per l'anno scolastico 1985-1986 e, di conseguenza, alla perdita di posti di lavoro;

il professor Iafelice Giovanni, che perdeva delle ore di insegnamento, inviò al provveditore agli studi di Foggia, nel mese di agosto 1985, due esposti nei quali sosteneva che l'ex preside Nardella era tenuto a iscrivere d'ufficio nelle prime classi per l'anno 1985-1986 i 45 alunni non scrutinati per assenza (circolare ministeriale 7 dicembre 1984, n. 382) e, pertanto, chiedeva al provveditore agli studi di non sopprimere n. 2 prime classi per l'anno 1985-1986;

il provveditore agli studi comunicò al professor Iafelice, in data 31 agosto 1985, che si sarebbe attenuto, nel definire l'organico di fatto della scuola « F. De Carolis » per l'anno 1985-1986, alla « più assoluta obiettività »;

l'attuale preside Bonfitto confermò al provveditore agli studi il numero di 225 alunni, pur risultando iscritti nei registri della scuola « F. De Carolis » per l'anno 1984-1985 i 45 alunni non scrutinati;

il provveditore agli studi di Foggia, ridusse di n. 2 prime classi l'organico di fatto della scuola « F. De Carolis » determinando la perdita di posti di lavoro, in contrasto con quanto esposto dal profes-

sor Iafelice e con le istanze avanzate da tutti -:

i motivi per i quali l'evasione dell'obbligo scolastico non è stata impedita; le ragioni per le quali il provveditore agli studi di Foggia, i presidi Bonfitto e Nardella hanno ritenuto di agire nella maniera suesposta ed in base a quali norme;

se per i fatti di cui sopra siano in corso inchieste o siano stati adottati provvedimenti e, nella negativa, le ragioni della omissione;

se per i fatti suddetti risultano procedimenti penali a carico di chi di dovere;

se siano state date disposizioni per iscrivere alla scuola media, a partire dal prossimo anno 1986-1987, gli alunni che non hanno frequentato la scuola dell'obbligo per otto anni. (4-13232)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che per l'uso di droga due ragazze sono morte nell'ospedale di Canosa (Bari);

che non è escluso, come si rileva dalla *Gazzetta del Mezzogiorno* del 23 gennaio 1986, che « dietro la vicenda drammatica di Rosa Gallo » si sia « un inquietante giro di prostituzione minorile »;

che è stato denunciato che il numero dei minorenni drogati è in continua, costante ascesa a Bari, Canosa e negli altri centri della provincia di Bari -

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per arginare il preoccupante fenomeno a Bari e provincia e a Canosa dopo la morte delle due ragazze. (4-13233)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**CIFARELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

premessi che il rinvio a marzo, da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli, della trattazione del grave processo che vede imputati tre giovani dell'orrendo assassinio di due bambine napoletane, rende per questi imputati possibile e prevedibile la scarcerazione per decorrenza dei tempi della detenzione cautelare;

il Ministro è certamente a conoscenza dell'impatto negativo, di preoccupazione e di sdegno, per tale eventualità, sulla pubblica opinione — quali provvedimenti il Ministro intende adottare nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto dell'autonomia della magistratura, affinché quegli imputati non si sottraggano alla esigenza di giustizia, che è fondamentale in uno Stato di diritto. (3-02408)

**TRABACCHI, VIOLANTE, MONTANARI FORNARI, BARBERA E LANFRANCHI CORDIOLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Piacenza dottor Angelo Milana, già pretore dirigente fino al 1984, da circa 10 anni attende in maniera sistematica e pressoché permanente ad incriminazioni per atti della pubblica amministrazione con particolare riferimento a quelli delle amministrazioni comunali;

ha promosso in questi anni circa 200 procedimenti penali nei confronti appunto delle amministrazioni locali, talvolta investendo consigli comunali nella loro interezza, commissioni edilizie al completo, comunità montane, commissioni consultive per il commercio, ecc.;

complessivamente il numero degli amministratori, sindaci, assessori, sempli-

ci consiglieri o componenti le commissioni, indiziati e/o rinviati a giudizio ammonterebbe a più di 300 circa;

ad una ad una tutte le autorità civili e religiose, dal vescovo ai vari sindaci succedutisi dal 1970 ad oggi, al questore sono state di volta in volta coinvolte in procedimenti penali, con puntuale risalto sulla stampa;

nella maggior parte dei casi, per quanto risulta agli interroganti, gli imputati sono stati assolti;

nel periodo di « transizione » del predetto magistrato dalla carica di pretore dirigente a Procuratore della Repubblica, negli anni 1983-84, un consistente numero di fascicoli già rubricati con imputazioni di competenza pretorile (omissione e abuso di ufficio) sono stati trasmessi alla procura (cioè a se medesimo) con modifica contestuale delle imputazioni;

una volta avvenuto il passaggio del suddetto dottor Milana alla Procura della Repubblica i fatti — nulla mutando nei requisiti obiettivi — sono stati qualificati come interesse privato (articolo 324 del codice penale) o, talvolta, peculato per distrazione (articolo 314 del codice penale);

consistente e puntuale è stata l'attività di stampa riguardo al predetto dottor Angelo Milana, sia come pretore dirigente, che come Procuratore della Repubblica; in particolare gli sono stati dedicati 97 servizi stampa nel 1983, 176 servizi nel 1984, 152 servizi nel 1985; il tutto comprensivo di 7-8 interviste rilasciate ogni anno e numerose fotografie;

in qualche caso i giornalisti sono stati in grado di preannunciare incriminazioni o arresti;

in alcuni casi il procuratore ha ordinato la segregazione in cella di isolamento degli imputati, e in qualcuna di queste situazioni è poi intervenuta sentenza di assoluzione con formula piena; tale è la vicenda, ad esempio, della « segregazione » per oltre 20 giorni che ha riguardato un assessore del comune di Piacenza, assolto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

con formula piena con recente sentenza del tribunale;

di fatto si può dire che il predetto dottor Angelo Milana a mezzo di una persistente, ostinata attività incriminatoria, appare obiettivamente l'unica autorità nella provincia dotata di effettivo potere decisionale -

se il Ministro non reputi necessario, accertata la fondatezza di quanto esposto dagli interroganti:

1) informare circa il numero dei processi iniziati negli ultimi 10 anni dal

predetto magistrato per reati contro la pubblica amministrazione;

2) informare altresì circa gli esiti dei medesimi in primo grado e in quelli successivi;

3) valutare se nell'azione del predetto procuratore non sia ravvisabile un eccesso sistematico di potere che ha potuto condizionare se non addirittura subordinare le pubbliche amministrazioni elettive e se pertanto non siano ravvisabili nella fattispecie i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare. (3-02409)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

## MOZIONI

La Camera,

considerato:

che l'elaborazione di una politica scolastica non può fondarsi su teorizzazioni astratte e su modelli del tutto ipotetici, ma deve partire da una concreta ed approfondita conoscenza della situazione di fatto;

che si rende utile procedere ad una individuazione concreta delle lacune sulle quali è necessario intervenire, e perciò occorre avere un'idea precisa e, nei limiti del possibile, una quantificazione del livello di discrasia fra i diversi gradi di istruzione, il sistema scolastico e le richieste del mercato del lavoro;

che c'è una generale sensazione di un tendenziale scadimento qualitativo del livello di formazione che la scuola italiana nel suo insieme è in grado di fornire, non soltanto rispetto alle nuove esigenze soprattutto nel campo scientifico e tecnologico, ma anche rispetto ai suoi *standards* culturali tradizionali;

preoccupata che lo scadimento del sistema scolastico porti ad una dequalificazione culturale, civile ed economica, e più specificatamente alla dispersione di un patrimonio umanistico-letterario ed artistico di livello mondiale e alla incapacità di adeguarsi allo sviluppo tecnologico sempre più rapido che caratterizza i paesi industrializzati;

impegna il Governo

a istituire una commissione di esperti incaricata della elaborazione di un rapporto sullo stato dell'istruzione in Italia, in collaborazione con istituti specializzati in servizi statistici, nonché con istituzioni culturali e di ricerca e con le università, con il compito di fornire al Parlamento,

al Governo ed al paese una precisa fotografia della situazione del nostro sistema educativo.

(1-00168) «STERPA, BOZZI, BIONDI, BATTISTUZZI, FERRARI GIORGIO, FACCHETTI, SERRENTINO, ARBASINO, ANDREOLI, RIZZI, PATRIA, MELEGA, ALBERINI, FORNER, TRAMARIN, POLI BORTONE, MUSCARDINI PALLI, LODIGIANI, TRAPPOLI, CARIA, RAUTI, NICOTRA, DUJANY, EBNER, BAGHINO, MARTINAT, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, ONORATO, CUOJATI, FELISETTI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, SERVELLO, BELLUSCIO, NAPOLI, GUARRA, SCOVACRICCHI, DEL MESE, ZOPPI, LABRIOLA, BASLINI, FERRARI BRUNO, ZOSO, BRICCOLA, COLUMBU, MANNA, GENOVA, RUTELLI, SPADACCIA, D'AQUINO, MAZZOTTA, CASINI CARLO, ANDÒ, ROSSI DI MONTELERA, DE LUCA, GHINAMI, ARMATO, DEL DONNO, PIRO, GARAVAGLIA, PONTELLO, ALOI, ALMIRANTE, PRETI, MADAUDO, BAMBI, PELLEGATTA, LUCCHESI, USELLINI, BERNARDI GUIDO, PARLATO, FINCATO, LA PENNA, CACCIA».

La Camera,

di fronte alla crisi della scuola, che si sta esprimendo in preoccupanti anche se consapevoli e mature manifestazioni di protesta dei giovani ed in un annoso e indiscutibilmente legittimo malcontento dell'intera categoria dei docenti e dei presidi della scuola di ogni ordine e grado per tutte le carenze del settore, non ultime quelle dell'organizzazione della cultura, dei contenuti e dell'aggiornamento, dei fattori insomma che garantiscono la professionalità ai docenti e agli studenti, e la cui mancanza può determinare disinteresse, assenteismo e sfiducia sociale negli uni e negli altri;

visto che la riduzione della spesa pubblica sottopone ad un'ennesima penalizzazione questo settore, mentre il processo di recupero della qualità della vita ed il rinnovamento morale della società parte proprio dalla educazione dei giovani;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA NOTTURNA DEL 23 GENNAIO 1986

preso atto delle dichiarazioni di tutti i gruppi politici presenti in Parlamento a favore della soluzione di questo problema;

impegna il Governo

a dare corso alle previsioni del piano quadriennale 1986-1990 delle università, sancito dalla legge 590 del 1982, già operante avendo ottenuto i pareri previsti a partire dal potenziamento delle università regionali nel presupposto che con il loro sviluppo può prendere corpo l'obiettivo della razionalizzazione del sistema universitario italiano e la sua tonificazione soprattutto nel Mezzogiorno dove l'istituzio-

ne di corsi di laurea legati alle vocazioni economiche e naturali, per alcuni territori può addirittura significare l'unica strada reale attualmente perseguibile di crescita.

(1-00169) « CAFARELLI, SCOTTI, GALLONI, COLOMBO, TESINI, ANDREOLI, BIANCO, CASINI PIER FERDINANDO, DEL MESE, GARGANI, LATTANZIO, MASTELLA, MATARRESE, QUARTA, ROSSI DI MONTELETERA, RUSSO FERDINANDO, SANZA, SCARLATO, SORICE, STEGAGNINI, VERNOLA, VISCARDI, VITI, ZARRO ».